

C E N S I S

**SFRUTTAMENTO SESSUALE E MINORI:
NUOVE LINEE DI TUTELA**

Un progetto contro l'abuso sessuale

(c.r. 11614)

Roma, giugno 1998

INTRODUZIONE

UNA PRIMA "DEFINIZIONE": IL *FENOMENO PEDOFILIA*

L'abuso e lo sfruttamento sessuale minorile (prostituzione infantile e pedopornografia), insieme alla pedofilia, costituiscono -sul piano dell'intervento- problemi sempre più allarmanti sia per la multifattorialità causale che li determina sia per la difficoltà stessa di pervenire, riguardo a questi problemi sociali, ad una definizione sufficientemente esauriente, in grado di aprire la strada prima ad una adeguata comprensione di essi e poi ad una efficace strategia di contrasto.

Proprio a causa di questa immediata complessità nel definire e circoscrivere gli ambiti di queste problematiche, si è deciso di iniziare il percorso della nostra riflessione partendo da argomenti e concetti largamente condivisi e su cui -almeno in apparenza- esiste una comune percezione.

Abbiamo pertanto ritenuto opportuno tratteggiare un ambito concettuale che faccia un po' da contenitore, in cui sia cioè possibile inserire tutta una serie di problematiche che, seppure siano sostanzialmente ben distinte fra loro, sono state spesso mescolate, confuse e considerate per molti versi omogenee. Abbiamo poi deciso di chiamare questo ampio e spurio ambito concettuale "*Fenomeno Pedofilia*", intendendo con ciò riferirci, da ora in avanti, al complesso, eterogeneo, dei seguenti fenomeni:

- pedofilia (in quanto parafilia, quindi innanzi tutto riguardo alle sue accezioni psicologiche);
- abuso e violenza sessuale a danno di minori (nelle sue varie accezioni);
- prostituzione infantile e prostituzione minorile (nazionale ed internazionale) con eventuale tratta di minorenni a scopo sessuale;
- pedopornografia;
- il ruolo di Internet nel diffondere vari contenuti aventi per oggetto la sessualità minorile.

Non va peraltro taciuto che vari altri argomenti risultano strettamente correlati a queste problematiche, e molti di questi argomenti fanno riferimento, più in generale, tanto alla sessualità dei minori nelle sue varie accezioni quanto all'immagine che i mass media offrono della sessualità (o dell'erotismo) dei minori.

Giacché di tutti questi argomenti, a vario titolo, ci occuperemo, e giacché questi argomenti sono di fatto spesso fra loro strettamente collegati, si è deciso di partire, nonostante le varie perplessità, da questa prima definizione convenzionale, non perché la ritenessimo corretta o utile dal punto di vista metodologico, ma perché, nonostante tutto, risulta ormai ampiamente assodata la sua "orecchiabilità" diffusa, da parte dell'opinione pubblica, nella produzione massmediale di informazioni, nei discorsi e nei richiami della gente e, come avremo modo di constatare diffusamente, tanto nelle dichiarazioni internazionali quanto nelle proposte di legge. Il *Fenomeno Pedofilia* pertanto, sebbene assai raramente ricorra in quanto tale nei testi scientifici delle varie

discipline o negli articoli di legge che vengono poi varate, ricorre tuttavia spesso sulla bocca della gente, fra le righe dei giornali e nei commenti dei giornalisti televisivi.

Partire da un argomento nelle sue accezioni più diffuse e ricorrenti per poi procederne a discuterne e a metterne in discussione, il più sistematicamente possibile, i vari "assiomi", ci è parso utile, soprattutto quando, come in un caso come questo, il percorso conoscitivo si preannuncia tanto tortuoso e difficile.

Purtroppo, in realtà, anche riguardo alla derubricazione del *Fenomeno Pedofilia* nelle problematiche sopra enunciate, occorre premettere che, per ciascuno di questi fenomeni, non si è ancora delineata una definizione precisa e condivisa.

L'abuso sessuale minorile, ad esempio, viene per lo più determinato in base ai diversi vertici di osservazione che vengono di volta in volta privilegiati (l'abusante e/o l'abusato, il contesto e/o l'azione abuso). Ne consegue che è possibile distinguere l'abuso sessuale minorile commesso dai coetanei da quello perpetrato dagli adulti, oppure si stabilisce se esso avviene all'interno delle mura domestiche (*abuso intrafamiliare*) o fuori di esse (*abuso extrafamiliare*), o se in esso vi sia stato contatto fisico, ovvero rapporti genitali (*contact abuse*), oppure atti che non abbiano implicato contatti fisici (*non contact abuse*) tra vittima e aggressore, quali l'incontro con esibizionisti o l'invito ad assistere ad attività sessuali.

Un'altra possibilità di definizione dell'abuso sessuale è quella che utilizza come criterio discriminante il consenso cosciente da parte del minore.

“Si definisce abuso sessuale sui minori il coinvolgimento di bambini e adolescenti, soggetti, quindi, immaturi e dipendenti, in attività sessuali che essi non comprendono ancora completamente, alle quali non sono in grado di acconsentire con totale consapevolezza o che sono tali da violare tabù vigenti nella società come i ruoli familiari” (Kempe 1978)¹.

Le ragioni delle difficoltà di definizione relative alle violenze sessuali a danno di minori possono essere fatte risalire a quel processo storico-culturale che è stato individuato da Kempe. Egli ha indicato alcune tappe che hanno segnato il percorso di assunzione di responsabilità dell'adulto nei confronti della globale tematica del maltrattamento all'infanzia.

Si è passati, quindi, da una fase di negazione del problema alla sola ammissione dell'abuso fisico seguito da quello psicologico per giungere, infine, al riconoscimento dell'abuso sessuale. Ciononostante, ancora oggi le violenze sessuali compiute sui bambini costituiscono dei fenomeni sottostimati dai vari rapporti ufficiali di tutti i Paesi.

L'attuale incapacità che si riscontra nel comprendere realmente l'entità e l'incidenza di questo fenomeno sociale deriva dalla diversità dei metodi di rilevazione utilizzati. Le varie tecniche di raccolta dei dati che vengono impiegate presentano alcuni limiti specifici. Gli studi retrospettivi, ad esempio, basati su interviste e casistiche con adulti

¹ Kempe R., Kempe H. (1978). *Child abuse*. Fontana /Open Books, London. (Tra. it. *Le violenze sul bambino*. Armando Editore, Roma 1980).

sani o patologici, solitamente propongono livelli di abuso decisamente più elevati rispetto alle stime ufficiali. Vanno, quindi, considerati con cautela e sono generalmente ritenuti non sufficientemente attendibili poiché condizionati dalla decisione dei soggetti a riferire episodi della propria vita, dalle possibili deformazioni del ricordo dell'intervistato, dalla non uniformità dei parametri definitivi di riferimento e dalle interferenze generate nel modo di porre le domande.

Gli studi di popolazione trasversali o prospettici, invece, raccolgono dati provenienti dalle diverse agenzie del territorio che confluiscono nei registri nazionali (ove sono presenti) e forniscono indicazioni sull'incidenza e sulla prevalenza del fenomeno. Queste indagini hanno il limite di potersi basare solo su casi conosciuti dai servizi e non sull'intera popolazione infantile.

Inoltre, è facilmente comprensibile che il minore vittima ha difficoltà a comunicare ciò che gli è accaduto non solo per il vissuto psicologico-individuale, ma anche per quelle dinamiche relazionali che un tale evento produce nella maggior parte dei casi in cui l'abuso è relativo al contesto familiare. La situazione psicologica del minore abusato sessualmente è determinata dalla drammatica frustrazione dei bisogni fondamentali quali quello di avere fiducia e stima nelle figure adulte di riferimento, di sicurezza, e di mantenere un'immagine positiva ed integra di sé. Inoltre le difficoltà che la vittima può avvertire gli possono derivare anche dal timore di poter alterare attraverso la sua personale versione dei fatti gli equilibri relazionali della propria famiglia. Ciò si verifica in special modo nei casi di abuso sessuale intrafamiliare in cui i familiari solitamente spingono il bambino a modificare il racconto degli eventi di cui è stato testimone e vittima al fine di attenuare le posizioni processuali dei presunti colpevoli.

Le limitazioni che a tutt'oggi si constatano sia per la definizione che per la quantificazione del problema abuso sessuale minorile hanno finito col condizionare ognuno dei tre campi che interessano questo fenomeno: la ricerca, la clinica e il diritto.

Per quanto riguarda il settore della ricerca, infatti, come abbiamo accennato, l'esistenza della molteplicità dei criteri di definizione e di rilevazione delle violenze sessuali non permette l'esatto accertamento dell'entità del fenomeno ma neanche di effettuare un esame comparativo tra le diverse indagini.

Tuttavia, è sul piano più strettamente operativo, per la clinica e il diritto, che si evidenzia la necessità di chiarire che cosa si intende per abuso e sfruttamento sessuale. Dalla loro definizione dipendono decisioni di estrema importanza per il minore, come l'attivazione o meno di interventi diagnostici e clinici, o l'apertura di un procedimento giudiziario nei confronti dell'aggressore.

Per di più occorre tener conto che nell'intervento a tutela del minore abusato sono coinvolte differenti figure professionali (magistrati, avvocati, medici, psicologi, operatori sociali, insegnanti ed operatori delle forze dell'ordine) e che ognuna di esse, in base alla sua specifica formazione, è portatrice di una peculiare visione dell'abuso sessuale minorile. E' possibile, così, l'elaborazione da parte dei vari professionisti di fraintendimenti e discordanze sostanziali circa i diversi aspetti dell'intervento a protezione della vittima d'abuso.

Nell'ambito delle violenze sessuali diviene, pertanto, necessario prevedere a livello operativo l'impiego di una definizione che sia ampiamente condivisa dalle diverse

figure professionali, che non si caratterizzi troppo per la sua generalità, ma che, anzi, sia capace di fornire informazioni dettagliate e comprensibili per i diversi contesti professionali di riferimento, riguardanti la genesi, la natura, la frequenza e la gravità della violenza sessuale.

Obiettivi

A tal proposito l'obiettivo generale che il presente progetto si è proposto di perseguire è quello di approfondire la conoscenza sul fenomeno dell'abuso e dello sfruttamento sessuale minorile (prostituzione infantile e pedopornografia). E ciò al fine di pervenire non solo all'individuazione di una definizione condivisa di queste complesse problematiche sociali, ma anche per raggiungere un'altrettanta comune strategia operativa nel campo delle violenze sessuali. D'altra parte sappiamo che l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei bambini costituiscono una grave violazione dei diritti fondamentali della persona, e che possono, tra l'altro, alimentare sempre più varie forme di criminalità organizzata.

Quindi, consapevoli dell'esigenza di adottare un approccio coordinato e multidisciplinare, si è scelto di ricorrere ad una modalità di lavoro che privilegiasse l'analisi delle diverse interpretazioni fornite dalle varie discipline in relazione a questi problemi sociali.

Innanzitutto verranno illustrate le differenti definizioni ed interpretazioni del *Fenomeno Pedofilia* che la prospettiva giuridica, psicologica e socio-antropologica hanno prodotto nel corso degli anni, sia a livello nazionale che internazionale.

Siamo convinti, infatti, che la sistematizzazione e la condivisione delle conoscenze prodotte dalle diverse realtà tanto geografiche quanto disciplinari possano rappresentare un avanzamento del "sapere" sulle tematiche in questione fornendo un primo contributo nella messa a punto delle linee di intervento contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale minorile.

E' necessario, perciò, tener conto delle varie impostazioni teoriche del problema così come è essenziale approfondire la conoscenza dei sistemi giuridici appartenenti ai vari Paesi, in particolare per quanto riguarda le legislazioni e gli iter giudiziari relativi alle violenze sessuali.

Secondariamente il nostro oggetto di studio verrà esaminato nelle sue specifiche caratteristiche attraverso l'analisi dei dati di cui disponiamo attualmente sia a livello nazionale che internazionale. L'analisi comparativa statistica consentirà di fornire una fotografia il più possibile verosimile dell'entità del fenomeno, fatte salve le numerose carenze di cui bisognerà tener conto.

Un'altra modalità di conoscenza da noi utilizzata per approfondire questi problemi sarà quella di analizzare il genere di rappresentazione sociale dell'abuso e dello sfruttamento sessuale minorile che i vari mezzi di comunicazione di massa (giornali, televisione e

rete Internet) attualmente veicolano. In realtà questa analisi è stata concepita anche per monitorare il genere di attenzione che viene dedicata al bambino vittima di violenze, con particolare riguardo alla tutela della sua privacy.

Si è scelto, inoltre, di dar voce ai diversi protagonisti coinvolti nelle vicende che ruotano intorno al *Fenomeno Pedofilia*, attraverso la presentazione di alcuni interessanti casi che possono essere considerati rappresentativi del nostro oggetto di studio, riguardanti la prostituzione minorile albanese, il movimento pedofilo e l'abuso sessuale intrafamiliare.

Il lavoro di approfondimento conoscitivo che si ritiene di raggiungere attraverso l'impiego delle diverse chiavi di lettura da noi prescelte permetterà, in una seconda fase, di programmare alcune linee di intervento in riferimento a questi problemi sociali.

Pertanto va sottolineato che l'analisi delle definizioni e delle interpretazioni del *Fenomeno Pedofilia* provenienti dalle varie discipline costituisce una premessa indispensabile per l'identificazione di un linguaggio ed un patrimonio concettuale comune ad usufrutto dei diversi professionisti impegnati in questo settore.

D'altra parte lo studio comparativo dei sistemi giuridici utilizzati dai vari Paesi potrà stimolare l'individuazione di modifiche legislative e progetti di riforma sugli iter giudiziari previsti per i casi di abuso e sfruttamento sessuale minorile. Così come la reale conoscenza dell'entità del fenomeno consentirà in futuro di mettere a punto, sulla base delle carenze e risorse disponibili, una banca dati in grado di monitorarlo efficacemente.

Infine l'analisi delle modalità con cui i vari mezzi di comunicazione di massa tendono a ritrarre l'abuso e lo sfruttamento sessuale minorile potrà fornire delle indicazioni sulle misure da adottare per tutelare il minore stesso.

PARTE PRIMA

LE PROSPETTIVE DEL FENOMENO

Cap. I

LA PROSPETTIVA GIURIDICA

1.1. L'Iter della Tutela del Minore nelle Dichiarazioni Internazionali

Scopo di questa parte della ricerca è delineare un quadro della situazione legislativa internazionale e nazionale concernente la tutela del minore.

Il minore è stato da sempre, nell'arco della storia, soggetto ai dettami del mondo degli adulti. Egli, se da un lato era considerato una persona in grado di collaborare al mantenimento della famiglia, dall'altro risultava essere completamente "incapace" di fronte alla legge.

La fanciullezza è un'età che ha assunto aspetti diversi a seconda del momento storico e della cultura di riferimento. Occorre riconoscere, però, che indipendentemente dalla durata di questa fase della crescita, al minore è stata, da sempre, riservata una particolare attenzione, specie quando questi versa in condizione di disagio.

I cambiamenti culturali che hanno accompagnato le varie società, se da un lato hanno mantenuto l'idea del bambino socialmente immaturo, e quindi, giuridicamente incapace, dall'altro gli hanno accordato sempre più protezione. Era, però, una protezione di tipo paternalistico che rispecchiava la visione di un bambino oggetto dei diritti che potevano essere esercitati o dalla famiglia d'appartenenza o dalla persona che se ne prendeva cura.

Questo concetto, di cruciale importanza, ha costituito ed ancora oggi costituisce il nodo problematico principale con cui tutte le misure rivolte alla tutela dei minori, e in particolare quelle relative alla sfera sessuale, devono confrontarsi. Ritenere infatti i minori una categoria oggetto di tutela e di protezione particolare comporta implicitamente il fatto di non ritenerli di fatto idonei ad autolegittimarsi in quanto individui senza l'aiuto, il supporto, la cura degli adulti. Questo principio, per quanto di immediata condivisibilità, legittima di fatto, in molti ambiti e fra questi l'ambito sessuale, una attribuzione di incapacità ai minori che, come vedremo, non è esente dal sollevare complicazioni concettuali e giuridiche.

D'altra parte il tema della tutela dei minori nell'ambito internazionale è stato affrontato soltanto nel periodo dell'industrializzazione, perché strettamente collegato al problema dello sfruttamento dei bambini nel mondo del lavoro. Va precisato, però, che le evoluzioni socioculturali verso le quali le società occidentali sono andate incontro hanno contribuito via via a mutare i concetti di infanzia ed adolescenza.

1.1.1.I documenti internazionali

Il percorso di questo mutamento può essere rintracciato nei vari documenti internazionali che sono stati promossi a tutela del bambino. Tra i più importanti figurano:

- la *Convenzione per la Tutela dei Minori* (1902);

- la *Convenzione n. 5* promossa dall'Organizzazione internazionale del Lavoro (1919), che fissa l'età minima d'ammissione dei fanciulli al lavoro industriale;
- la *Dichiarazione sui Diritti del Fanciullo* (1924);
- la *Dichiarazione dei Diritti del Fanciullo* (1959);
- la *Convenzione sui Diritti del Fanciullo* (1989)

Durante il periodo intercorrente tra la fine della prima e seconda guerra mondiale non si registrano risultati di rilievo nell'azione di tutelare il minore. Solo nel secondo dopo guerra i vari Stati avvertono la necessità di prevedere sul piano internazionale forme di tutela più adeguate attraverso strumenti legislativi concernenti espressamente i minori.

La *Dichiarazione del 1959* precisa ed amplia il contenuto della precedente *Dichiarazione del 1924* prevedendo una più ampia protezione del bambino sia prima che dopo la sua nascita.

In essa il minore viene preso per la prima volta in considerazione in quanto tale, cioè in quanto essere umano in via di formazione e sviluppo non solo dal punto di vista fisico ma anche psicologico e sociale (Principi, II, IV). In particolare si proclama il diritto del bambino a crescere sotto le cure e le responsabilità dei genitori (Principio VI), e il diritto alla protezione contro ogni forma di negligenza, crudeltà e sfruttamento (Principii VIII e IX).

Questa Convenzione, dunque, coglie l'esigenza fondamentale per il minore di essere sostenuto e fatto crescere nell'ambito del nucleo familiare, e introduce il concetto secondo cui il soggetto in formazione deve essere oggetto di particolare protezione. Il cambiamento veramente rimarcabile in questo documento è quello relativo al ruolo giocato dagli adulti. Questi, infatti, divengono ora funzionali alla crescita psicofisica del bambino. Infine il valore della Dichiarazione del '59 rispetto a quella del '24 può essere rintracciato nella trasformazione dei precedenti principi teorici in diritti del fanciullo.

Alla Dichiarazione del 1959 hanno fatto seguito numerose normative internazionali tutte da quella derivate ed aventi come fine la realizzazione pratica dei dettati della stessa. Fra queste merita senza dubbio una particolare attenzione la *Convenzione Internazionale sui Diritti del Fanciullo del 1989*.

Innanzitutto in essa si specifica che il fanciullo “è ogni essere umano avente un'età inferiore agli anni 18, salvo se abbia raggiunto prima la maturità secondo le leggi del suo Stato (art.1)”. Quindi, il termine fanciullo non corrisponde al significato che noi abitualmente attribuiamo ad esso, e cioè, di un individuo umano nell'età compresa tra la nascita e l'inizio della fanciullezza, ma si riferisce a tutti quei soggetti che non hanno ancora raggiunto quella fase che consente il totale godimento dei diritti e dei correlativi doveri.

Viene sancito, inoltre, che in ogni intervento di tutela si deve perseguire sempre il suo “preminente interesse” nel rispetto della continuità delle sue esperienze formative personali e culturali (art. 3). A Tal proposito l'art. 41 introduce una norma di “salvaguardia”, diretta a privilegiare la misura più idonea a tal fine rispetto anche alla norma posta dalla Convenzione stessa.

Questo documento internazionale, dopo un ampio preambolo, si sviluppa in 54 articoli di cui 41 si riferiscono espressamente ai vari diritti riconosciuti ai minori, e di cui gli Stati si devono fare carico, mentre i rimanenti articoli si riferiscono a forme di controllo sull'attuazione, da parte degli Stati aderenti, dei principi contenuti nella detta Convenzione. Difatti le sue norme acquistano un carattere vincolante per i Paesi che si sono impegnati nella sua ratifica.

Nella parte introduttiva si sottolinea l'importanza della comunità familiare per lo sviluppo del soggetto in età evolutiva e la conseguente necessità che la famiglia, in tutti gli Stati aderenti, trovi l'assistenza e la protezione necessaria per poter espletare le proprie responsabilità. Accanto ai diritti del ragazzo vengono riconosciuti anche i diritti della famiglia non solo nei confronti dei figli, secondo la vecchia concezione, ma anche nei confronti della comunità nazionale.

La famiglia, perciò, non è più un soggetto privato ma viene ad assumere funzioni e ruolo di soggetto pubblico, incarna istanze non solo privatistiche ma anche pubblicistiche.

Anche per quanto riguarda il ruolo interpretato dal minore assistiamo ad un cambiamento di prospettiva. Egli diviene da oggetto di rapporti giuridici familiari ed extrafamiliari a soggetto di diritti. La Convenzione specifica che il ragazzo è portatore e titolare di tutti quei diritti civili che sono stati attribuiti all'uomo (diritti all'integrità psicofisica, diritti di personalità e diritti sociali).

Al bambino, infine, gli si riconosce assieme al diritto di godere di una protezione speciale, anche quello di essere aiutato e preparato *"a vivere una vita individuale nella società e ad essere allevato nello spirito degli ideali proclamati nella Carta delle Nazioni Unite, in particolare nello spirito di pace, dignità, tolleranza, libertà, eguaglianza, e solidarietà"* (preambolo).

Sembra, quindi, che si tracci un programma sociopedagogico che impone a tutte le organizzazioni comunitarie e a tutte le agenzie formative, istituzionali e non, una revisione di programmi e metodologie nell'ambito delle prassi educative.

1.2. La Tutela del Minore oggetto di Violenze Sessuali nelle Dichiarazioni Internazionali

Entrando ora nel merito della nostra ricerca avente come oggetto di studio l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori nei diversi modi in cui questi possono attuarsi, (vale a dire attraverso l'abuso intra ed extrafamiliare, la prostituzione infantile, la pedopornografia e il turismo sessuale), diviene utile analizzare gli strumenti legislativi internazionali a tutela del bambino abusato e/o sfruttato sessualmente.

In via preliminare occorre precisare che soltanto nella *Convenzione dei diritti del Fanciullo* (1989) si fa esplicito riferimento all'esigenza di rivolgere tutti gli sforzi nell'attuare la prevenzione o gli interventi psicosociali a recupero della giovane vittima di violenze sessuali. Infatti, se si osserva il percorso legislativo internazionale relativo a

questo ambito notiamo che le indicazioni di promuovere delle azioni a tutela del minore abusato possono essere desunte unicamente in via indiretta dai documenti internazionali redatti nei confronti degli adulti vittime di queste violenze.

Le Dichiarazioni internazionali degne di nota riguardo alla tutela del minore vittima di violenze sessuali sono:

- la *Convenzione n. 29 sul Lavoro Forzato* (1930)
- la *Convenzione per la Soppressione del Traffico, Sfruttamento e Prostituzione delle Persone* (1949)
- la *Convenzione Europea sui Diritti Umani e sulle Libertà Fondamentali* (1950).
- la *Convenzione relativa allo Stato dei Rifugiati* (1951)
- la *Convenzione supplementare per l'Abolizione della Schiavitù, della Tratta delle Schiave e delle istituzioni e pratiche similari alla Schiavitù* (1956)
- la *Convenzione n. 105 sull'Abolizione del Lavoro Forzato* (1957)
- il *Protocollo I, successivo alla Convenzione del 1949 e relativo alla Protezione delle Vittime di conflitti Armati Internazionali* (1977)
- il *Protocollo II, successivo alla Convenzione del 1949 e relativo alla Protezione delle Vittime di conflitti Armati Nazionali* (1977)
- la *Convenzione sui Diritti del Fanciullo* (1989)

In ognuno di questi documenti internazionali vi è l'inclusione dei bambini come soggetti da proteggere da ogni forma di sfruttamento, negligenza o maltrattamento causate dagli adulti; così come vi è l'invito rivolto ai diversi Paesi sottoscriventi ad operare in tale direzione.

L'Organizzazione Internazionale del Lavoro (O.I.L.) specifica nella *Convenzione n. 29* del 1930 che “*lo sfruttamento del lavoro minorile si manifesta attraverso diverse forme e che alcune di queste, come la prostituzione infantile, sono da condannare*”. Dunque, l'interpretazione, di allora, è che la prostituzione minorile è considerata se non altro come una forma di sfruttamento di lavoro minorile. Successivamente questo problema sociale trova un maggiore riguardo nella *Convenzione per la Soppressione del Traffico e dello Sfruttamento della Prostituzione* (1949) in cui si afferma il doveroso impegno degli Stati nell'individuare le procedure che possono arginare il fenomeno del traffico internazionale delle persone, specialmente delle donne e dei bambini, ai fini della prostituzione. Soltanto nei due Protocolli che seguono alla *Convenzione di Ginevra relativi alla Protezione delle Vittime dei Conflitti Armati Nazionali ed Internazionali* (1977) si precisa che i bambini debbano essere oggetto di speciale rispetto e cure come anche di protezione da ogni forma di violenza.

Come già sottolineato in precedenza, la *Convenzione dei Diritti del Fanciullo* (1989) è un documento contenente le direttive e le linee guida necessarie per affrontare a livello internazionale il problema della tutela dei minori. Occorre precisare, però, che

l'attenzione dedicata alla tutela del minore abusato sessualmente figura all'interno della definizione e promozione dei diritti del minore a salvaguardia della sua integrità fisica. D'altra parte ciò sembra essere in linea con quel processo di consapevolezza riguardo al fenomeno dei maltrattamenti all'infanzia, che ha visto riconosciuti per primi gli abusi fisici e in seguito quelli sessuali ai danni dei minori.

La Convenzione sancisce che gli Stati devono prendere ogni appropriata misura legislativa, amministrativa, sociale ed educativa per proteggere il bambino da qualsiasi forma di violenza, danno o abuso fisico o mentale, trascuratezza o trattamento negligente, maltrattamento o sfruttamento incluso l'abuso sessuale (art. 19). Si ribadisce, poi, l'impegno contro ogni forma di sfruttamento sessuale del bambino.

In particolare (art. 34), gli Stati devono prendere misure nazionali, bilaterali e multilaterali per prevenire:

- l'induzione o coercizione di un bambino/a per coinvolgerlo in qualsiasi attività sessuale illegale;
- lo sfruttamento dei bambini nella prostituzione o in altre pratiche sessuali illegali;
- lo sfruttamento dei bambini in spettacoli e materiali pornografici.

Inoltre gli Stati si impegnano a prendere misure nazionali, bilaterali e multilaterali per prevenire il rapimento, la vendita o il traffico di bambini con ogni fine e sotto ogni forma (art. 35) e per evitare ogni altra forma di sfruttamento del bambino sotto qualsiasi aspetto.

1.2.1. Le iniziative internazionali a tutela del minore abusato e/o sfruttato

Tra le varie iniziative a livello internazionale che si sono andate sviluppando negli ultimi anni si segnalano:

- la Risoluzione n. 1992/74 promossa dall'ONU ha redatto un *Programma di Azione per la Prevenzione della Vendita di bambini, della Prostituzione Infantile e della Pornografia coinvolgente Minori, e per lo Sfruttamento del Lavoro dei Fanciulli*;
- la Dichiarazione sulla *Protezione dei Bambini dallo Sfruttamento Sessuale nel Turismo* (1996) promossa dall'Associazione internazionale di trasporto aereo (IATA);
- *Declaration and Agenda for Action* (D.A.A. 1996) presentata al Congresso Mondiale contro lo sfruttamento commerciale e sessuale dei minori tenutosi a Stoccolma nell'agosto del '96².

² Occorre tener presente che questo è stato il primo Congresso mondiale sul tema dello sfruttamento sessuale dei bambini; è stato organizzato dal Governo Svedese in cooperazione con l'UNICEF, L'ECPAT e il Gruppo Non Governativo della Convenzione per i Diritti del Bambino (rappresentato dall'ICCB, International Catholic Child Bureau) e l'Alleanza

La D.A.A., nel suo programma di azione pratico contro lo sfruttamento sessuale minorile, sottolinea la necessità del coordinamento e della cooperazione tra gli Stati nell'attuare la prevenzione, protezione, recupero e reintegrazione del bambino abusato e sfruttato sessualmente.

E' utile tener conto che dai lavori del Congresso è emersa una definizione condivisa di sfruttamento sessuale e commerciale dei minori, come anche dell'abusante/sfruttatore.³

Il primo consiste in un abuso sessuale commesso dall'adulto nei confronti di un minore in cambio di una remunerazione, in soldi o altra utilità, data al bambino stesso o a terze persone, costituente una forma di corruzione e violenza equivalente al lavoro forzato e ad una nuova forma di riduzione in schiavitù.

Rispetto alla figura dell'abusante/sfruttatore, i lavori del Congresso hanno permesso l'individuazione delle seguenti tipologie:

- *"il pedofilo"*: un adulto con un disturbo della personalità comportante un interesse sessuale specifico e focalizzato nei confronti dei minori pre-puberi;
- *"The preferential child sex abuser"*: un individuo che preferisce come oggetto sessuale minori che abbiano raggiunto o superato la pubertà;
- *"Situational child sex abusers"*: individuo che ha rapporti sessuali con minori, non perché costantemente alla ricerca di bambini quali partners sessuali indiscriminati, ma perché moralmente e/o sessualmente privi di limiti vogliono "sperimentare" un minore; o perché si trovano in una situazione in cui il minore rappresenta il suo ideale dal punto di vista fisico, ed è sessualmente accessibile; o perché vi è la presenza di alcuni fattori disinibenti che gli permettono di mentire a se stesso riguardo la vera età o la natura del consenso del minore.

Ora passeremo in esame la legislazione dei Paesi oggetto della ricerca (Francia, Grecia, Italia, Portogallo e Spagna) inerente alla tutela del minore e in particolare nella sua condizione di vittima di abusi sessuali.

1.3. La Legislazione in Francia

La tutela dei minori nella legislazione francese ha subito notevoli evoluzioni conseguenti ai mutamenti sociali. In particolare si è registrato un notevole cambiamento del costume sociale in relazione all'istituto del matrimonio. La diminuzione della nuzialità è, infatti, considerevole: 416.000 matrimoni nel 1972 contro i 281.000 del 1989. Va segnalato il fatto che negli anni '50 la metà delle spese dell'assistenza sociale

Internazionale per la Salvezza del Bambino.

³ La questione in realtà non è di facile soluzione e, sebbene i lavori del Congresso siano pervenuti ad una definizione condivisa, restano in realtà molte questioni aperte. Per una trattazione approfondita di queste problematiche si rimanda al secondo capitolo.

era destinata alle famiglie, ma negli anni '60 sono scese ad un terzo, per arrivare all'attuale meno del 15% della spesa complessiva.

La progressiva attenzione che viene dedicata al minore, dal punto di vista legislativo, la possiamo riscontrare a partire dagli anni '70. Nel corso di questi anni viene abolito il concetto di *patria potestà*, ad entrambi i genitori sono attribuiti uguali diritti e doveri, così come si afferma l'uguaglianza dei diritti tra i figli nati dal o fuori del matrimonio.

E' doveroso far notare che la Francia è l'unico tra i cinque Paesi oggetto della ricerca che ha disposto una legge in grado di assicurare l'attuazione degli interventi di prevenzione e di recupero psicosociali a tutela del minore (legge del 10 Luglio 1989). Questa legge ha, ad esempio, previsto l'istituzione di un ufficio preposto a raccogliere le segnalazioni di casi e a rispondervi tramite un servizio di accoglienza telefonico nazionale pubblico e gratuito, attivo 24 ore su 24.

Per la salvaguardia dell'infanzia oggetto di maltrattamenti l'art. 375 del codice civile dispone che il giudice debba intervenire d'ufficio se la "*sanità, la sicurezza, o la moralità di un minore non emancipato sono in pericolo, o se le modalità della sua educazione sono gravemente compromesse*". Il legislatore ha, però, evitato di fornire una definizione precisa di "pericolo" ed ha, quindi, lasciato al giudice un'ampia discrezionalità.

Per quanto riguarda la tutela penale dell'infanzia oggetto di violenze sessuali si ricorre all'art. 222-24 del codice penale che punisce il responsabile di una violenza sessuale commessa su un minore di 15 anni con 20 anni di reclusione.

L'art. 227-22 punisce, invece, la corruzione di minore e/o il farlo partecipare o assistere ad atti sessuali, la pena prevista aumenta se il ragazzo/o ha meno di 15 anni.

Gli artt. 227-23 e 227-24 si applicano per la perseguibilità penale della divulgazione e produzione di materiale pornografico raffigurante i minori.

La Francia è anche la nazione, che tra quelle oggetto della ricerca, si è maggiormente adoperata dal punto di vista giuridico ed operativo contro lo sfruttamento sessuale minorile. Ne sono un esempio la legge 92-645 del 13 Luglio 1992 e quella del 1 Febbraio 1994, che prevedono di arginare questo fenomeno attraverso la punibilità di coloro che promuovono e organizzano viaggi all'estero, finalizzati a realizzare incontri con minori, e l'introduzione nella legislazione francese del principio di extraterritorialità.

1.4. La Legislazione in Grecia

Dobbiamo innanzitutto notare che tra la legislazione greca e quella degli altri Paesi vi è una differenza sostanziale relativa al raggiungimento della maggiore età che per questo Paese è fissato al diciassettesimo anno.

La Costituzione Greca del 1975 enumera tra i principi base della nazione la tutela della famiglia e dei minori. Le disposizioni legislative (L. 1250/82 e L. 1329/83) elaborate

negli anni '80 vedono attribuire ai genitori gli stessi diritti e doveri nella cura dei figli. Il principio guida di ogni intervento a tutela del minore diviene quello di perseguire il suo preminente interesse.

Anche il codice penale greco tutela il minore con apposite norme che hanno per oggetto i reati contro la persona e l'integrità fisica, i reati contro la libertà personale e i reati di abuso e sfruttamento sessuale, con inclusione della pornografia. Nell'ambito dei reati contro la persona e l'integrità fisica figurano gli artt. 303 (infanticidio), 306 e 324 (mancanze di cure), 312 (maltrattamento fisico e psicologico).

La tutela penale del minore oggetto di violenze sessuali è garantita tramite l'applicazione degli artt. 339 e 349. Il primo prevede la punibilità di coloro che commettono atti osceni o costringono minori di anni 15 a tollerarli o a attuarli. L'altro articolo è relativo allo sfruttamento sessuale dei minori che punisce l'istigazione o il favoreggiamento della prostituzione di un minore o la sua corruzione.

La disposizione legislativa che invece si occupa della pornografia è datata al 1931 (L. n. 5060, art. 29), ed è l'unica che in Grecia prevede la perseguibilità penale di coloro che mettono in circolazione documenti che ritraggono minori impegnati in attività sessuali.

1.5. La Legislazione in Italia

In Italia il Codice Penale prevede alcune norme descrittive le tipologie che ledono l'incolumità psichico-fisica dei minori. Gli articoli di rilievo riguardanti la trascuratezza e il maltrattamento dei minori sono: l'art. 570 c.p. (*violazione degli obblighi di assistenza familiare*); art 571 c.p. (*abuso dei mezzi di correzione*); art. 572 c.p. (*maltrattamenti in famiglia*).

Per quanto riguarda invece il tema specifico delle violenze sessuali va sottolineato che la recente legge n. 66/1996 permette il superamento della precedente e limitata normativa ovvero del ricorso agli articoli:

- 564 c.p. (*reato di incesto*);
- 519 c.p. (*reato di violenza carnale*);
- 521 c.p. (*reato di atti di libidine violenti*);
- 530 c.p. (*reato di corruzione di minorenni*)

Il nuovo strumento legislativo è il frutto di un lunghissimo iter che ha avuto inizio nel 1979, anno in cui furono presentati i primi progetti di riforma. La prima rilevante differenza tra vecchia e nuova normativa è costituita dalla collocazione del reato di violenza sessuale fra i delitti contro la libertà personale invece che tra quelli contro la moralità pubblica ed il buon costume. Ciò rappresenta un cambiamento importante di significato ideologico-culturale che era già diffuso nella coscienza sociale ancor prima dell'approvazione definitiva della nuova legge.

La legge n. 66/1996 ha sostituito i reati di violenza carnale, quello di atti di libidine violenta e la congiunzione carnale commessa con abuso della qualità di pubblico ufficiale con la fattispecie unica di “violenza sessuale”, punita con la reclusione da 5 a 10 anni (art. 3). Per i casi di minore gravità è prevista una diminuzione della pena non eccedente i due terzi. La pena, però, è della reclusione da 6 a 12 anni se il reato è commesso in danno di minore degli anni 14 o di minore di 16 anni quando il colpevole è l'ascendente, il genitore anche adottivo o il tutore della vittima. La pena, inoltre, è da 7 a 14 anni quando la vittima è un minore di 10 anni. (art. 4).

Precedentemente, la dimensione del rapporto tra le persone coinvolte era sovrappiombata dalla centralità della forma del reato; l'evento non è più costituito solo dall'azione violenta agita da un individuo (violenza carnale o atti di libidine violenti) ma da un atto sessuale *tout court* per la cui individuazione occorre fare riferimento alle discipline scientifiche che studiano questa espressione del comportamento umano. Ora diviene parte integrante del reato anche il rapporto psicologico, la relazione tra agente e persona offesa al momento del fatto. La gravità dell'offesa non è commisurata solo a congiunzioni e penetrazioni ma si riferisce alla lesione della libertà personale della vittima, e alla violazione della sua intimità, dignità e integrità psicofisica attraverso l'attività sessuale prevaricatrice dell'abusante. D'altra parte anche la persona offesa non è considerata soltanto come soggetto passivo dell'azione criminosa, ma acquista la dignità dell'essere vittima e destinataria di forme precise di protezione.

La nuova legge mira a proteggere i minorenni, in particolar modo quelli più piccoli (infradecenni e infraquattordicenni). Per i minori di anni 14 è rimasta ferma la presunzione di violenza sessuale, sul presupposto che un fanciullo non può dare un consenso valido. Quando vi sia violenza, minaccia o abuso di autorità nei confronti di un minore degli anni 14 si tratta di violenza sessuale aggravata, mentre non è punibile il minorenne che compie atti sessuali consensuali con un minore che abbia i 13 anni, purché la differenza di età tra i due non superi i tre anni (art. 5). Per quanto riguarda i minori di anni 16 sono punibili gli atti sessuali compiuti con gli stessi dall'ascendente, dal genitore anche adottivo, da colui al quale il minore è affidato per ragioni di cure, educazione, istruzione, vigilanza o custodia o da colui che abbia con il minore una relazione di convivenza (art. 4).

Per quanto attiene alla fattispecie di corruzione di minorenne è prevista la pena della reclusione da sei mesi a tre anni se gli atti sessuali sono compiuti in presenza di un minore di anni 14 al fine di farlo assistere agli stessi (art. 6).

La nuova riforma ha introdotto forme di tutela più ampie e tra queste possiamo menzionare le pene accessorie (art. 10). E' prevista, infatti, la perdita della potestà genitoriale, quando la qualità di genitore è elemento costitutivo del reato; l'interdizione perpetua dagli uffici di tutore o curatore, la perdita del diritto agli alimenti e l'incapacità a succedere nei confronti della persona offesa dal reato.

Inoltre è stata prevista l'assistenza affettiva e psicologica in ogni stato e grado del processo, e l'adattamento degli istituti processuali che riguardano la posizione della vittima-testimone del fatto. Così il minore di 16 anni può essere sentito come testimone in sede di incidente probatorio, così come lo svolgimento del processo deve essere svolto sempre a porte chiuse (artt. 14 e 15). E' il giudice che *“stabilisce il luogo, il tempo e le modalità particolari attraverso cui procedere all'incidente probatorio, quando le esigenze del minore lo rendono necessario ed opportuno. A tal fine l'udienza*

può svolgersi anche in luogo diverso dal tribunale, avvalendosi il giudice, ove esistano, di strutture specializzate di assistenza, o in mancanza, presso l'abitazione dello stesso minore. Le dichiarazioni testimoniali debbono essere documentate integralmente con mezzi di riproduzione fonografica o audiovisiva. Quando si verifica una indisponibilità di strumenti di riproduzione o di personale tecnico, si provvede con le forme della perizia ovvero della consulenza tecnica”.

Dunque, la riproduzione audiovisiva è diventata una modalità primaria di documentazione, quando viene esaminato un minore infrasedicenne nella forma dell'incidente probatorio. Questa tecnica permette l'acquisizione e la conservazione della prova testimoniale il cui utilizzo può essere protratto nel tempo, ad esempio, in dibattimento. Inoltre questa forma protetta dell'audizione del minore consente di tener conto del linguaggio non verbale delle giovani vittime al fine di procedere alla valutazione della credibilità delle loro dichiarazioni. Infine l'adattamento delle strutture processuali alle esigenze del minore permette non solo di fornire l'assistenza psicologica ed affettiva al minore, ma anche di effettuare un miglior controllo del processo di formazione della prova, con parallelo vantaggio dei diritti della difesa.

Altra innovazione normativa riguarda la previsione che il Procuratore della Repubblica deve dare avviso al Tribunale per i Minorenni dei reati commessi in danno di minori. In effetti la tutela del minore impone la necessità di comunicazioni e coordinamento tra i vari uffici che devono esaminare a vario titolo il caso di violenza denunciato.

1.5.1. Norme contro la prostituzione

Per quanto riguarda le disposizioni legislative presenti nel nostro Paese contro *lo sfruttamento della prostituzione* si può segnalare solo la legge n. 75/1958 (c.d. Legge Merlin). In particolare la legge punisce l'induzione, il reclutamento, il favoreggiamento e lo sfruttamento della prostituzione con riferimento “*alla donna in età maggiore*”. La pena prevista è la reclusione da due a sei anni e la multa da cinquecentomila a venti milioni di lire. Per quanto attiene alla tutela dei minori costituisce specifica aggravante (art. 4 n. 2) la commissione del reato in danno di persona minore di anni 21.⁴ In questa ipotesi è previsto il raddoppiamento della pena base. Infine l'ultimo comma dell'art. 3 dispone che, quando i reati sono commessi da cittadino italiano all'estero, gli stessi sono perseguibili solo se ciò è previsto da Convenzioni Internazionali.

1.5.2. Norme contro la pornografia

Diversamente sono relativamente più numerosi le disposizioni penali contro la diffusione della *pornografia*. Alcune norme generali sono contenute nel Codice Penale agli art. 528 (pubblicazioni e spettacoli osceni) e 725 (commercio di scritti, disegni o altri oggetti contrari alla pubblica decenza). Disposizioni specifiche rivolte alla tutela della moralità sono contenute nell'art. 14 della legge sulla stampa n. 47/1948, e nell'art. 1 della legge n. 1591/1960 che concerne l'affissione o esposizione al pubblico di

⁴ Nel 1958 la maggiore età si raggiungeva a 21 anni.

manifesti, immagini, o oggetti contrari al pudore e alla decenza. Nella norma si fa esplicito riferimento che occorre fare attenzione alla sensibilità e alla moralità dei minori. In tale direzione la legge n. 355/1975 prevede la responsabilità penale degli edicolanti solo quando le pubblicazioni pornografiche sono esposte in modo da renderle immediatamente visibili al pubblico o siano vendute ai minori di 16 anni.

Per la proiezione al pubblico di films è necessario il nulla osta del Dipartimento dello Spettacolo presso la Presidenza del Consiglio, su conforme parere di una commissione di primo e di secondo grado, ai sensi della legge n. 161/1962. La Commissione, nel dare il parere stabilisce se il film è vietato ai minori di 14 o di 18 anni. Il direttore del locale deve pubblicizzare il divieto sui manifesti e impedire l'accesso dei minori nel locale. La stessa legge detta analoghe disposizioni per gli spettacoli teatrali e vieta la diffusione radiotelevisiva degli spettacoli di contenuto osceno.

Per quanto concerne la televisione con la legge n. 223/1990 è stata espressamente vietata la trasmissione di programmi contenenti scene di violenza gratuita o pornografiche in quanto possano nuocere allo sviluppo psichico e morale dei minori. A questo proposito il D.L. 97/1995 convertito in legge con modifiche (L. n. 203/1995) ha disposto che la trasmissione di programmi televisivi che contengano immagini di sesso o di violenza, tali da incidere negativamente sulla sensibilità dei minori, è ammessa solo nella fascia oraria tra le 23 e le 7. Il principio della salvaguardia della moralità dei minori è contenuto anche nell'art. 7 della legge n. 977/1967 sulla tutela del lavoro dei fanciulli e degli adolescenti.

Si può, dunque, affermare che se da un lato in Italia stiamo registrando un avanzamento nella promozione della tutela giuridica e giudiziaria del minore abusato sessualmente, ciò d'altro canto non può essere affermato per le situazioni di sfruttamento sessuale minorile (prostituzione infantile e pedopornografia).

1.5.3. Proposte di modifiche legislative

In effetti dal 1997 il Governo italiano si è dedicato nell'approntare modifiche e nuove proposte legislative in materia di violenza sessuale.

In particolare alla Camera dei Deputati sono stati discussi congiuntamente o progetti di legge (p.d.l. n. 1105, p.d.l. n. 2265, p.d.l. n. 2930, p.d.l. n. 2931, p.d.l. n. 3139), che hanno dato vita ad un testo unificato successivamente presentato al Senato: il p.d.l. n. 263.

Il Senato italiano ha a sua volta prodotto sei disegni di legge (d.d.l. n. 113, d.d.l. n. 1820, d.d.l. n. 1827, d.d.l. 2018, d.d.l. 2098), da cui è derivato un testo unificato recentemente approvato in data 9/6/98 che il è n. 263B "Norme contro lo sfruttamento sessuale dei minori quale nuova forma di riduzione in schiavitù".

Questo documento deve ora attendere il voto finale della Camera. In esso si prevede di punire chiunque induce alla prostituzione una persona in età inferiore ai 18 anni o ne favorisce o sfrutta la prostituzione è punito con la reclusione da 6 a 12 anni e con la multa da 30 a 300 milioni. Ma anche chi compie atti sessuali con un minore di età compresa fra i 14 e i 16 anni "corrispondendo denaro o altra utilità", è punito con la

multa da 3 a 10 milioni. Inoltre chiunque sfrutta minori di 18 anni per esibizioni pornografiche o per produrre materiale pornografico è punito con la reclusione da 6 a 12 anni e con la multa da 50 a 500 milioni.

Sono puniti anche coloro che acquistano, detengono o procurano ad altri, anche a titolo gratuito, materiale pornografico che ritrae minori di 18 anni.

La diffusione di immagini pornografiche che rappresentano minori su Internet sarà punita con la reclusione da 1 a 5 anni e con la multa da 5 a 100 milioni.

Per quanto riguarda il turismo sessuale viene punito chiunque organizza o propaga viaggi finalizzati alla prostituzione minorile è punibile con la reclusione da 6 a 12 anni e multa da 30 a 300 milioni.

Questa legge, una volta approvata, punirà con la reclusione i reati inerenti la prostituzione e la pornografia minorile, anche se sono commessi all'estero.

Infine si prevede di punire chi tratta o fa commercio di minori per indurli alla prostituzione con la reclusione da 6 a 20 anni.

Bisogna segnalare, poi, che il Governo italiano si sta fattivamente impegnando nell'attuare una politica che permetta di realizzare una piena tutela del minore.

Un esempio in tal senso è costituito dall'approvazione della legge quadro sull'infanzia, L. n. 285/97 più conosciuta come "Piano sui minori" o "legge Turco", che prevede lo stanziamento di 800 miliardi di lire in tre anni per sostenere le famiglie che presentano un disagio psicosociale.

1.6. La Legislazione in Portogallo

Anche la legislazione portoghese prevede la salvaguardia del diritto del minore alla sua integrità fisica attraverso il ricorso ai seguenti articoli del codice penale:

- art. 136 (infanticidio);
- art. 137 (abbandono di minore)
- art. 152 (maltrattamento fisico e psicologico)

La tutela dei minori vittime di abusi sessuali è, invece, regolata dal D.L. n. 48 del 15 marzo 1995 ed in particolare mediante l'art. 172 onnicomprensivo di quasi tutti i reati contro l'autodeterminazione sessuale dei minori di 14 anni.

Si, punisce, infatti, chi compie o fa compiere ad altre persone atti sessuali "di rilievo" con un minore di 14 anni, chi compie atti osceni in presenza di un minore, e chi usi gli stessi minori per la realizzazione di materiali, spettacoli o film pornografici.

Occorre sottolineare che il Portogallo è l'unico Paese tra quelli oggetto della nostra ricerca che prevede e punisce specificamente il compimento di atti omosessuali con minori infrasedicenni (art. 175).

Questo Paese persegue, poi, legalmente l'istigazione e il favoreggiamento della prostituzione di un minore (art. 176).

Tutti i reati sessuali sono soggetti a pene aggravanti in base all'art. 177 se ricorrono le suddette condizioni:

- autore del reato è un ascendente o discendente, adottante, parente, tutore o curatore;
- il minore è legato all'autore da un rapporto di dipendenza o di gerarchia in ambito lavorativo o d'altro genere;
- l'autore è portatore di una malattia sessualmente trasmissibile;
- all'atto consegue una gravidanza, il suicidio o la morte della vittima.

1.7. La Legislazione in Spagna

La Costituzione Spagnola del 1978, nell'elencare i principi su cui si è basata per la sua elaborazione, fa esplicito riferimento al dovere da parte dei Pubblici Poteri di assicurare la protezione sociale e giuridica della famiglia e in particolar modo dei minori. Diverse sono le leggi emanate per raggiungere questo fine.

Tra queste si segnala la legge del novembre 1981 che ha eliminato la precedente differenza di godimento di diritti tra i figli legittimi e naturali, ed ha equiparato i diritti e i doveri della madre e del padre nell'esercizio delle loro funzioni genitoriali.

La legge n. 21 dell'11 novembre 1987 ha apportato dei miglioramenti nell'ambito della protezione del minore in stato di abbandono in quanto consente alle autorità pubbliche di intervenire tempestivamente sui casi.

La legge n. 1/1996 del 15 gennaio "*Sulla protezione giuridica dei minori*" ha una portata più ampia rispetto alle precedenti e segue in toto la linea di condotta adottata dai molti Paesi. Questa legge, recependo i contenuti delle varie Dichiarazioni Internazionali, riconosce ai minori la titolarità piena dei loro diritti ed una capacità progressiva di esercizio degli stessi. In essa vi è l'obbligo da parte di chiunque sia a conoscenza di situazioni di rischio o possibile abbandono del minore di darne comunicazione alle Autorità Competenti nel disporre gli adeguati provvedimenti giudiziari e psicosociali.

Per quanto riguarda la tutela penale del minore che subisce abusi sessuali si applica la legge n. 10 del 23 novembre 1995. Questa stabilisce che chiunque attenti alla libertà sessuale di un'altra persona con violenza o intimidazione sarà punito in quanto colpevole di aggressione sessuale con la pena di 1 a 4 anni di reclusione (art. 178 aggressione sessuale).

L'art. 179 (congiunzione carnale) dispone che, quando l'aggressione sessuale consiste in una congiunzione carnale o introduzione di oggetti o penetrazione anale, la pena aumenta dai 6 ai 12 anni di reclusione.

Vi è, invece, un aumento di pena dai 4 ai 10 anni per i reati di aggressione sessuale (artt. 178 e 179 aggressione sessuale aggravata) nel caso in questi siano commessi su una vittima particolarmente vulnerabile per ragione della età, infermità, oppure se l'azione sia consumata da chi abbia con la vittima un rapporto di parentela o affinità.

Viene, poi, punito l'abuso sessuale mediante il ricorso agli artt. 181 e art. 183.

Inoltre si persegue legalmente chi compie o fa compiere ad altri atti osceni in presenza di minori, o chiunque con qualsiasi mezzo diffonda, venda o esibisca materiale pornografico contenente immagini di minori (artt. 185 e 189 pornografia).

L'art. 187 (prostituzione infantile), infine, prevede la perseguibilità penale per chiunque promuova, favorisca o faciliti un minore con finalità o per esibizioni pornografiche.

1.8. Considerazioni conclusive

Dopo aver passato in rassegna le legislazioni nazionali ed internazionali inerenti alla tutela del minore è possibile proporre alcune considerazioni al riguardo.

Innanzitutto si può affermare che il bambino appare oggi più “*tutelato*” che in passato poiché gli sono stati riconosciuti tutta una serie di diritti a promozione del suo sviluppo psicofisico e sociale. E' stata acclamata la necessità che egli cresca nell'ambito del suo nucleo familiare d'appartenenza e che questo sia adeguatamente supportato nello svolgimento delle sue funzioni allevanti.

Esistono però due ordini di problemi che emergono ad una lettura complessiva delle politiche e delle leggi riguardo all'argomento:

- da un lato le varie legislazioni, da quelle internazionali a quelle nazionali, articolano i loro precetti partendo da postulati che necessiterebbero sia di maggiori approfondimenti multidisciplinari sia di continue verifiche rispetto alla realtà sociale nei suoi accelerati processi evolutivi;
- dall'altro occorre chiedersi come questo complesso di norme viene di fatto applicato nelle diverse realtà sociali a cui esso si riferisce, comprendendo con quali strumenti e attraverso quali resistenze queste applicazioni di fatto si realizzano.

Riguardo alla prima delle due problematiche basterà qui accennare a questioni che in altre sezioni del nostro lavoro verranno meglio approfondite, e che fanno essenzialmente riferimento alla tenuta complessiva di concetti quali *l'interesse superiore del fanciullo, l'abuso, la tutela, l'autodeterminazione sessuale dei minori*. Simili concetti, già nella loro dimensione più generica e meno applicata, dimostrano talvolta la loro problematicità, in quanto norme generali da cui non è sempre facile

trarre concrete indicazioni per derimere alcune delle questioni di merito che la realtà spesso impone.

Riguardo agli strumenti e alle resistenze relativi all'applicabilità delle norme esiste un grande divario sia fra i Paesi oggetto di esame sia fra i diversi ambiti a cui le norme vengono applicate. Per quanto riguarda in particolare la tutela del minore vittima di abusi sessuali si registra in tutti i Paesi coinvolti nella nostra ricerca il riconoscimento che la violenza sessuale sia un atto che attenti alla sua autodeterminazione sessuale. Pertanto è previsto un inasprimento delle pene rispetto alle disposizioni legislative precedenti, così come si prevedono delle nuove forme di arginamento per questi problemi sociali. Va sottolineato, però, che ciò si dimostra essere valido soprattutto per la Francia e la Spagna. L'Italia, infatti, nonostante abbia legiferato recentemente al riguardo presenta lacune per la mancata previsione delle azioni di contrasto allo sfruttamento sessuale minorile.

Tuttavia dobbiamo constatare la difficoltà da parte di tutti i Paesi, compreso il nostro, di pianificare e attuare degli adeguati interventi giudiziari a tutela dei minori.

Sappiamo che questi si esplicano attraverso la convergenza delle disposizioni penali e civili assieme all'operato dei Servizi Sociali, e che ciò può essere definito come un processo le cui fasi sono portatrici di esigenze e funzioni interdipendenti tra loro. L'intero processo ha l'obiettivo di fornire al minore le adeguate misure di protezione. Il primo momento è costituito dall'insieme delle operazioni che portano alla *rilevazione* e all'*accertamento* dell'abuso; segue la *segnalazione* alla magistratura, che emette inizialmente delle *disposizioni provvisorie*, proseguite, poi, da quelle *definitive*.

Nel caso dell'abuso intra familiare il rilevare prontamente un caso di abuso e segnalarlo all'autorità giudiziaria rappresenta senza dubbio una prima occasione, per il bambino, di offerta di aiuto, poiché assicura l'interruzione della violenza sessuale. Tuttavia, è l'approfondimento dettagliato degli avvenimenti che consente di tradurre i segnali di sospetto in elementi di certezza e di garantire l'inizio del procedimento di tutela. In primo luogo un efficace accertamento costringe la famiglia a confrontarsi realmente con l'abuso e obbliga l'aggressore a porre fine alla negazione del fatto. Ciò pone le premesse per la messa in discussione degli assetti familiari che hanno reso possibile l'evento abuso e per l'indagine dei cambiamenti relazionali realizzabili nel nucleo. In questa e in tutte le altre fasi del processo di intervento a tutela del minore bisogna rispettare i tempi del minore e ciò al fine di consentirgli il raggiungimento di quella relativa serenità e sicurezza che rendono possibile la rivelazione. Nel contempo è necessario attraverso gli opportuni strumenti del diritto minorile, evitare il reiterarsi dell'abuso e l'esercizio da parte dei familiari di pressioni psicologiche sul minore affinché questi ritratti la versione dei fatti fornita.

Inoltre, più in generale, una precisa conoscenza degli avvenimenti può indicare tempestivamente il genere d'aiuto e le prestazioni specialistiche proponibili per il minore. In particolare l'acquisizione accurata delle informazioni relative alle caratteristiche e alla frequenza degli episodi d'abuso può costituire per il successivo lavoro clinico una valida guida per l'esplorazione dei vissuti della vittima.

L'accertamento si configura, quindi, come un momento non unicamente deputato alla raccolta delle evidenze oggettive, ma come un'importante premessa per il lavoro di valutazione delle cause che hanno determinato l'abuso e delle possibilità di recupero dei

rapporti funzionali tra i familiari e, quindi, per il successivo trattamento psicologico dell'intero nucleo.

In effetti, dopo l'accertamento del fatto è necessario effettuare un'accurata valutazione. Questo lavoro consiste nella descrizione delle *cause* e delle *condizioni* che hanno prodotto l'evento abuso, nonché degli *effetti* che esso comporta sul complessivo sviluppo del bambino, e delle eventuali *risorse* presenti nell'ambito familiare per il recupero dei rapporti al suo interno. Gli elementi raccolti nell'iter diagnostico e relativi al grado di compromissione psicologica e alle risorse familiari, offrono, dunque, delle indicazioni sui percorsi terapeutici più opportuni per l'intero nucleo.

Occorre sottolineare, però, che l'efficacia dell'intero processo di intervento a tutela del minore, è strettamente legata alla capacità di collaborazione dei molteplici soggetti istituzionali coinvolti. Vi è, infatti, la forte esigenza di coordinamento e integrazione fra il lavoro svolto dagli operatori della giustizia e quello effettuato dagli operatori sociali. Inoltre occorre tener presente che gli interventi giudiziari a protezione del minore abusato, per via delle loro differenti istanze, determinano effetti complessi che devono essere presi in considerazione. Le norme e le disposizioni per la tutela civile del minore permettono la realizzazione di interventi mirati al suo recupero psicologico. Diversamente, l'apertura di un procedimento penale nei confronti dell'autore del reato assicura, da un lato, la distinzione delle responsabilità della vittima da quelle del colpevole, ma dall'altro, aumenta il disagio psicologico del minore, perché chiamato a testimoniare sui fatti che lo riguardano. Il magistrato penale deve, quindi, saper conciliare l'esigenza dell'accertamento della verità con quella di non recare altra sofferenza attraverso l'audizione della parte lesa. Il minore si trova, infatti, nella doppia condizione psicologica di essere vittima ma nello stesso tempo anche testimone di ciò che gli è accaduto.

Sarebbe auspicabile, perciò, che il minore fosse *educato al processo penale*; ad esempio bisognerebbe fornirgli delle informazioni riguardo allo svolgimento delle varie fasi e gradi del giudizio. Il processo penale, pur non avendo, in sé, finalità pedagogico-terapeutiche, potrebbe inserirsi e coordinarsi in un progetto riabilitativo globale e personalizzato per il minore.

Infine, devono essere valutate anche le ulteriori conseguenze successive all'apertura del procedimento penale a carico del genitore abusante e quelle legate al suo arresto e carcerazione. L'avvio dell'azione penale nei suoi confronti accresce la possibilità di negazione della sua responsabilità. Il presunto colpevole è inevitabilmente posto nella condizione di doversi e potersi difendere dalle accuse per evitare la condanna. E ciò rende difficile il coinvolgimento per un eventuale trattamento psicologico ipotizzato nell'ottica dell'interesse della vittima e degli altri minori. L'arresto e l'incarcerazione del genitore possono, poi, comportare facilmente per la famiglia la perdita dell'unica fonte di reddito e la conseguente dipendenza del nucleo dalla pubblica assistenza.

Appare, dunque, evidente come la tutela del minore vittima di abuso sessuale si può compiere solo se si tengono ben presenti le esigenze della vittima e gli effetti e le implicazioni che ogni decisione ed operazione ha sulla sua condizione presente e futura. Pertanto ciò richiede l'integrazione dei molteplici interventi e la simultaneità delle azioni finalizzate primariamente alla valutazione della recuperabilità del rapporto tra genitori e figli.

Tav. 1 - Paesi che hanno sottoscritto le seguenti Convenzioni Internazionali

	Francia	Grecia	Italia	Spagna	Portogallo
Convenzione n. 29 sul Lavoro Forzato (1930)	•	•	•		•
Convenzione per la Soppressione del Traffico, Sfruttamento e Prostituzione delle Persone (1949)	•		•	•	•
Convenzione Europea sui Diritti Umani e sulle Libertà Fondamentali (1950).	•	•	•	•	•
Convenzione relativa allo Stato dei Rifugiati (1951)	•	•	•	•	•
Convenzione supplementare per l'Abolizione della Schiavitù, della Tratta delle Schiave e delle istituzioni e pratiche similari alla Schiavitù (1956)	•	•	•	•	•
Convenzione n. 57 sull'Abolizione del Lavoro Forzato (1957)	•	•	•	•	•
Protocollo I, successivo alla Convenzione del 1949 e relativo alla Protezione delle Vittime di conflitti Armati Internazionali (1977)		•	•	•	•
Protocollo II, successivo alla Convenzione del 1949 e relativo alla Protezione delle Vittime di conflitti Armati Nazionali (1977)	•	•	•	•	•
Convenzione sui Diritti del Fanciullo (1989)	•	•	•	•	•

Fonte Censis 1998

Tav. 2 - Perseguibilità della Produzione, distribuzione e possesso di materiale pornografico

	Francia	Grecia	Italia	Spagna	Portogallo
Possesso		•			•
Distribuzione	•	•			•
Produzione	•	•		•	•

Fonte Censis 1998

Tav. 3 - Paesi che hanno introdotto nella loro legislazione il principio di extraterritorialità

	Anno
Australia	• 1994
Austria	• 1963
Belgio	• 1995
Canada	• 1994
Danimarca	• 1994
Finlandia	• 1963
Francia	• 1994
Germania	• 1993
Grecia	
Irlanda	• 1996
Islanda	•
Italia	
Norvegia	• 1994
Nuova Zelanda	• 1995
Paesi Bassi	•
Portogallo	
Spagna	
Regno Unito	• 1997
Stati Uniti	• 1994
Svezia	• 1962
Svizzera	•

Cap. II

LA PROSPETTIVA PSICOLOGICA

2.1. Le violenze sessuali compiute sui minori

2.1.1. Il riconoscimento delle violenze sessuali

In questa sezione del lavoro si cercherà di fare chiarezza su quello che è stato denominato *Fenomeno Pedofilia*, ovvero su quell'insieme di concetti e problematiche inerenti alle violenze sessuali ai danni di minori che l'opinione pubblica ha elaborato in proposito. Pertanto verrà presentato il percorso evolutivo delle definizioni che si sono susseguite nel tempo circa il tema in questione.

I maltrattamenti e le violenze ai bambini sono sempre esistiti nella storia dell'umanità ma non se ne aveva la consapevolezza dei tempi recenti. Infatti la letteratura e la ricerca medica, psichiatrica, e psicologica ha rivolto da sempre poco interesse al maltrattamento infantile. Va precisato che, da quando ci si è dedicati a questo argomento, gli studi, di netta impostazione medica, si sono inizialmente concentrati sugli aspetti concreti dell'abuso quali il maltrattamento fisico, mentre sono stati scarsi gli approfondimenti scientifici sull'abbandono, sulla trascuratezza o sulla violenza psicologica e sessuale ai danni dei minori.

Diversamente oggi vi è una diversa ottica con cui si osservano il bambino e i soprusi che può subire. Questa nuova impostazione, che è tutta incentrata alla promozione e alla tutela dei diritti del minore, ha permesso di superare il limite secondo cui il maltrattamento era circoscritto a quello fisico per estenderlo a una visione più ampia in cui vengono presi in considerazione gli abusi psicologici e sessuali.

In particolare grazie allo sviluppo delle scienze psicologiche e pedagogiche ormai viene riconosciuto al bambino la capacità, fin dalla vita fetale, di sperimentare emozioni che hanno un valore strutturante la sua vita futura, riconoscendogli una maggiore dignità di persona umana avente, da un lato gli stessi diritti dell'adulto, e dall'altro alcuni diritti specifici della sua condizione di essere in crescita.

Inoltre il contributo della disciplina psicologica ha posto l'accento sull'età evolutiva come un periodo in cui si pongono le basi per lo strutturarsi di una personalità sana o patologica.

E' stata sottolineata la funzione dell'ambiente umano e sociale che sostiene e favorisce lo sviluppo così come il valore del trauma, nelle sue componenti psicologiche ma anche fisiche, nell'ostacolare, deviare o deformare lo sviluppo stesso. Da ciò ne consegue la necessità di valutare l'abuso all'infanzia come un danno che coinvolge più livelli.

2.1.2. Le definizioni delle violenze sessuali

Ora intendiamo presentare le più importanti definizioni delle violenze sessuali ai danni di minori elaborate nel corso dei decenni.

Possiamo considerare come una prima definizione di questi problemi sociali quella proposta da R. S. Kempe e C. H. Kempe⁵ risalente agli anni settanta. Gli autori distinguono:

- abuso fisico (aggressione volontaria);
- trascuratezza fisica (causata dalla mancanza di cure materne);
- trascuratezza affettiva (il bambino è emotivamente abbandonato);
- abuso psicologico (inteso come totale negazione del valore personale del bambino e comprendente anche l'abuso sessuale).

Come si può notare l'attenzione prevalente è posta sulla componente fisica della violenza perpetrata ai danni dei minori. All'abuso sessuale non viene attribuita una specificità ma viene fatto rientrare all'interno dell'abuso psicologico. Di ciò si trova spiegazione in quel processo storico-culturale che ha visto una prima fase di forte negazione dei maltrattamenti compiuti sui minori, per passare poi al graduale riconoscimento delle violenze fisiche, psicologiche ed infine anche sessuali.

Successivamente l'abuso sessuale viene riconosciuto come una forma specifica di maltrattamento all'infanzia. Così nel IV Colloquio Criminologico del Consiglio d'Europa (1979) per abuso viene inteso “*quell'insieme di atti e carenze che turbano gravemente il bambino attentando alla sua integrità corporea e al suo sviluppo fisico, affettivo, intellettuale e morale, le cui manifestazioni sono: la trascuratezza e/o lesioni di ordine fisico e/o psichico e/o sessuale da parte di un familiare o di altri che hanno cura del bambino*”.

Si iniziano, dunque, a differenziare con più precisione le situazioni di maltrattamento fisico e psicologico e le situazioni di abuso sessuale.

Maltrattamento fisico: il minore è oggetto di aggressioni e riporta lesioni visibili al corpo.

Maltrattamento psicologico: il minore si trova in una condizione di grave trascuratezza e subisce gli effetti delle omissioni o carenze familiari nel provvedere risposte corrette a bisogni fisici e/o psichici (trascuratezza igienico-sanitaria o alimentare, isolamento affettivo e/o sociale, denutrizione, inadempienze scolastiche, ecc.); il minore è oggetto di reiterata pressione e/o violenza psicologica.

Abuso sessuale: il minore è coinvolto da parte dei familiari in atti sessuali che presuppongono violenza.

Bisogna riconoscere che i vari autori hanno di volta in volta oscillato da una definizione restrittiva che facesse coincidere le forme della violenza con le norme giuridiche che le sanzionano ad una più ampia che comprendesse il bambino incompreso, negato, trascurato, e abusato.

⁵ v. op. cit.

In effetti la stessa Convenzione dei Diritti del Fanciullo ha proposto una definizione ampia. In essa si fa riferimento all'abuso come *“danno o abuso fisico o mentale, trascuratezza o trattamento negligente, maltrattamento, sfruttamento incluso quello sessuale”*.

Va chiarito che pur nell'artificiosità degli schemi e delle classificazioni, queste ci permettono di discriminare e riconoscere il fenomeno per poterlo prevenire e curare.

Oggi alle violenze sessuali viene, dunque, relegata una collocazione a sè all'interno dell'ampia categoria degli abusi all'infanzia. Possiamo innanzitutto distinguere l'abuso sessuale dallo sfruttamento e successivamente individuare delle sottocategorie.

Da ora in poi ci riferiremo alle violenze sessuali in base al seguente schema:

Abuso sessuale

Intrafamiliare:

L'abuso è attuato da membri della famiglia nucleare (genitori naturali o adottivi, affidatari, patrigni, conviventi, fratelli), o da membri della famiglia allargata (nonni, zii, cugini).

Extrafamiliare:

L'abuso è attuato da persone conosciute dal minore vicine alla rete familiare (vicini di casa, conoscenti), o attuato da persone sconosciute dal minore.

Sfruttamento sessuale

Questo è attuato ai fini di lucro da parte di singoli o di gruppi criminali organizzati, finalizzati all'esercizio di:

- pedopornografia
- prostituzione infantile
- turismo sessuale

Dobbiamo precisare che non è infrequente che vengano attuate da parte di più soggetti forme plurime di violenze sessuali (ad esempio, abuso sessuale intrafamiliare e contemporaneo sfruttamento sessuale a fini di lucro). Sono, inoltre, frequenti nell'ambito degli abusi intrafamiliari violenze su più minori, di entrambi i sessi, della stessa famiglia nucleare e di quella allargata.

Come si può notare nel tentativo di definire le violenze sessuali si è costretti a ricorrere a dei macrocriteri come ad esempio quelli relativi all'azione o alla figura dell'abusante. Il problema dell'esistenza della grande varietà di definizioni merita un'attenzione particolare. In effetti diversi soggetti professionali si incontrano sul terreno dell'intervento psicosociale e giudiziario: medici, magistrati, psicologi, insegnanti, forze dell'ordine, avvocati, operatori sociali. Ognuno di essi ha una specifica identità professionale, da cui trae una propria visione su ciò che debba essere ritenuto abuso sessuale. Queste visioni del problema possono essere assai discordanti e produrre fraintendimenti e divergenze sostanziali su aspetti di primaria importanza, come la pianificazione degli interventi di protezione dei minori o l'apertura di procedimenti penali a carico degli adulti.

Per questi motivi la letteratura internazionale ha sottolineato da sempre l'esigenza di giungere ad una definizione condivisa della violenza sessuale e all'individuazione di criteri che consentano di effettuare una selezione nelle priorità e nelle scelte degli interventi di varia natura. E' difatti facilmente comprensibile che, se una definizione

molto ampia lascia un margine eccessivo alla descrittività, una definizione molto dettagliata rischia di essere compresa e condivisa solo da alcune categorie professionali.

Pertanto diversi autori concordano nel ritenere che una definizione valida dovrebbe includere:

- la descrizione esplicita della natura degli atti sessuali;
- la descrizione della frequenza degli atti sessuali;
- la descrizione della presenza o meno di tracce di violenza sul minore;
- la descrizione dell'età e dello sviluppo dei soggetti coinvolti;
- l'approfondita conoscenza sul tipo di relazione tra le persone coinvolte;
- la descrizione dell'atteggiamento degli altri membri della famiglia riguardo alla violenza;
- la descrizione degli atteggiamenti culturali prevalenti nell'ambito sociale circostante rispetto alla sessualità;
- la conoscenza sessuale da parte del minore.

2.1.3. La scarsa conoscenza del fenomeno

Purtroppo dobbiamo constatare che proprio la mancata individuazione di una condivisa definizione delle violenze sessuali tutt'oggi non ha permesso un'esatta conoscenza del fenomeno.

D'altra parte nel corso degli anni si è assistito ad una crescita di attenzione verso il problema delle violenze sessuali sui minori, un fenomeno della cui gravità ed estensione si comincia ad essere più consapevoli, anche in concomitanza di un significativo aumento nel numero di denunce e di segnalazioni. Non è chiaro, però, se tale aumento sia l'effetto di un reale acuirsi del fenomeno, di una maggiore determinazione a denunciare o forse di un insieme più complesso di fattori.

Non si hanno, perciò, dati precisi sull'entità del fenomeno e ciò costituisce un limite non solo per la conoscenza esatta di questi problemi sociali ma anche per la possibilità di approntare adeguate politiche sociali e programmi di intervento⁶.

In particolare per quanto riguarda gli abusi sessuali occorre considerare che la maggior parte di essi non arriva all'attenzione dei servizi e delle autorità competenti. Spesso non sono presenti evidenti segni fisici che inducano le persone a segnalare; oppure il minore è reticente a causa del sentimento di vergogna.

⁶ Per maggiori informazioni sull'entità dell'abuso e dello sfruttamento sessuale minorile si rimanda il lettore al Cap. VI

Per questi ed altri motivi i dati forniti dalle statistiche ufficiali tendono a sottostimare il fenomeno. Ad esempio le informazioni attualmente disponibili non sono confrontabili tra loro a causa delle differenti metodologie impiegate per la definizione di abuso e per la raccolta dei dati. La variabilità dei risultati finali che ne consegue dipende generalmente dai seguenti fattori:

- la popolazione dalla quale si ricava il campione;
- il tipo di tecniche di rilevazione impiegate (interviste a contatto diretto piuttosto che interviste telefoniche oppure questionari);
- l'impiego di domande di controllo;
- la terminologia utilizzata.

Anche la conoscenza del fenomeno dello sfruttamento sessuale minorile risulta essere scarsa. Ciò dipende dalle specificità culturali che rendono lo sfruttamento sessuale minorile diverso in termini di rilevazione quantitativa del fenomeno che in termini di perseguibilità giuridica. Infatti, al momento non si ha un esatto censimento dei minori avviati allo sfruttamento sessuale, così come vi è una carenza di strumenti internazionali per arginare questo problema sociale.

2.2. Le cause e la configurazione delle violenze sessuali

2.2.1. Le cause e la configurazione dell'abuso sessuale

Gli approfondimenti prodotti nell'ultimo decennio hanno contribuito ad una migliore comprensione delle cause e della configurazione del fenomeno delle violenze sessuali compiute sui minori.

Numerose sono state le prospettive teoriche che nel corso degli anni hanno proposto delle ipotesi interpretative riguardo al fenomeno dell'*abuso sessuale*. Tra queste menzioniamo:

- *l'orientamento psicoanalitico*; la causa primaria dell'abuso va ricercata nei problemi psicologici e nei conflitti intrapsichici degli adulti aggressori, questi determinerebbero il comportamento abusante;
- *l'orientamento sociale*; l'abuso è un comportamento espresso da un determinato gruppo sociale;
- *l'orientamento socio-ambientale*; l'abuso è la risultante dell'agire di condizioni sociali e ambientali: disoccupazione, condizioni abitative inadeguate e povertà.

Differentemente secondo un *approccio integrato*, che prevede il concorrere di più fattori, l'abuso è considerato come l'espressione di un sintomo disfunzionale che

origina dal confluire di più variabili interagenti tra loro, appartenenti al sistema familiare, sociale e relazionale e non unicamente legato alla componente psicologica dell'abusante.

L'episodio violento va collocato all'interno di un contesto familiare, dove ogni membro ha una sua storia e porta con sé le esperienze della propria famiglia di origine e del proprio ambiente sociale, esperienze che vengono, poi, ad interagire con quelle degli altri membri appartenenti al nucleo.

Tra i diversi autori si riscontra un parziale accordo circa l'identificazione dei fattori di rischio individuali e socio-familiari nella genesi del comportamento abusante e circa i tratti specifici del bambino abusato.

Ad esempio alcuni autori reputano la giovane età degli abusanti come favorente le difficoltà nell'espletare le funzioni genitoriali e, quindi, anche l'espressione dell'aggressione di tipo sessuale, mentre altri rilevano che l'autore della violenza possa avere un'età molto superiore a quella della vittima. Dati di altre ricerche collocano l'età media degli abusanti nella fascia d'età che va dai 35 ai 45 anni.

Differiscono poi i risultati di numerosi lavori sul livello di intelligenza di coloro che abusano sessualmente di un minore. Per questi soggetti sono stati riscontrati livelli di intelligenza al di sotto della norma, ma i dati spesso volte non trovano conferma presso altre ricerche.

L'influenza dei fattori sociali, culturali ed economici, invece, non sembra essere rilevante. Il fenomeno dell'abuso sessuale infantile riguarda tutte le classi sociali. Anche se è vero che la maggior parte delle segnalazioni che arrivano ai servizi di assistenza interessano più i nuclei familiari appartenenti a fasce sociali marginali, il cui disagio è più visibile.

Per quanto riguarda l'età del minore abusato, gli studi compiuti in proposito non forniscono dati precisi. Ciò trova spiegazione nel fatto che si interpone un tempo variabile tra il momento di insorgenza ed il riconoscimento dell'abuso in base alle diverse forme di *violenza sessuale manifesta* o *mascherata*.

Nel primo caso si verificano veri e propri rapporti sessuali tra l'autore e la vittima dell'abuso ed il riconoscimento avviene in tarda età, in seguito alla raggiunta comprensione del significato dell'atto da parte del bambino stesso. È il minore che inizia, se riesce a parlarne con familiari e conoscenti.

Al contrario, per *l'abuso mascherato*⁷ in cui il bambino subisce contatti sessuali non propriamente violenti, accompagnati da una particolare cura e attenzione alle parti intime, il riconoscimento può avvenire con più tempestività e la data di insorgenza si colloca anche prima dei dieci anni. I bambini, difatti, possono esprimere l'abuso subito attraverso il gioco e le interazioni con l'altro in assenza di quella sensazione di star a tradire un "segreto familiare", caratteristica invece dell'abuso manifesto.

⁷ Questo concetto di *abuso mascherato* utilizzato nelle discipline psicologiche, svincolando il concetto di abuso dalle sue connotazioni più violente, rende il concetto di abuso meno chiaro e definito. In altre sezioni della presente ricerca questa complessità verrà maggiormente approfondita

Circa il sesso delle vittime di abuso sessuale, tutti i dati delle ricerche confermano la maggiore frequenza per il sesso femminile. L'abuso sessuale si configurerebbe come un fenomeno che interessa soprattutto minori di sesso femminile: si stima che per una bambina o adolescente la probabilità di subire abuso sia da due a tre volte superiore rispetto al maschio. E' però, probabile che le statistiche riguardanti vittime di sesso maschile siano sottostimate a causa della maggiore reticenza maschile ad ammettere esperienze di questo genere anche per il timore della stigmatizzazione sociale dell'omosessualità. Dalle numerose ricerche c'è convergenza sull'individuazione di una popolazione femminile pari al 15% e maschile pari al 6% che avrebbe avuto esperienza di vittimizzazione prima della maggiore età.

Ciò che realmente costituisce un elemento determinante nell'accadimento di un episodio violento, è la composizione del nucleo familiare: la maggior parte delle vittime risulta appartenere a famiglie disgregate e disorganizzate. In particolare nel caso dell'abuso intrafamiliare si deve constatare l'assenza dei confini generazionali.

Nel caso dell'incesto fra padre e figlia l'abusante tende a stabilire con la figlia un rapporto esclusivo, la elegge a figlia preferita, oppure cerca una particolare vicinanza affettiva mostrandosi incompreso e bisognoso di cure. Il padre tende ad invischiarla prospettandole realizzazioni sociali grandiose. Inoltre mette in atto una serie di strategie volte a svalutare la figura materna così da interferire nella relazione madre-figlia. L'azione del padre volta all'isolamento della figlia agisce in molti casi su una difficoltà preesistente della madre a fornire protezione e vicinanza affettiva alla figlia. Queste difficoltà possono essere legate a sue problematiche personali o a fattori contingenti come malattie fisiche che aumentano la distanza tra le due in modo tale da rendere impotenti entrambi: l'una ad accorgersi dell'abuso e a difendere la figlia, l'altra a chiedere aiuto⁸.

Alcuni autori hanno individuato le fasi attraverso cui si esplica l'abuso sessuale.

- *fase dell'adescamento*: l'abusante mette in atto una serie di comportamenti per attirare a sé la vittima;
- *fase dell'interazione sessuale*: l'abusante passa a forme via via sempre più intrusive (da discorsi pornografici a esibizionismo, voyeurismo, a contatti fisici fino alla penetrazione);
- *fase del segreto*: l'abusante costringe la vittima con vari mezzi a tacere;
- *fase dello svelamento*: il bambino comunica l'evento abuso;
- *fase della rimozione*: vi è il tentativo da parte della vittima di negare la realtà dell'abuso e il suo danno anche a causa delle frequenti pressioni psicologiche esercitate dal proprio nucleo d'appartenenza.

Per quanto riguarda la durata dell'abuso, quando questo è perpetrato da estranei nella maggior parte dei casi l'evento tende a fermarsi ad un solo accadimento.

⁸ Per approfondimenti dell'abuso sessuale intra familiare cfr Cap. X

Differentemente se l'abuso è compiuto da familiari o persone conosciute dal minore questo evento tende a ripetersi con un aumento della gravità.

Nelle situazioni caratterizzate da una violenza di natura prevalentemente sessuale è poco frequente che l'abuso sia accompagnato da violenza fisica. Inoltre gli studi clinici mettono in evidenza sempre più spesso l'esistenza di un legame tra maltrattamento e abuso sessuale, nel senso che differenti tipi di violenza possono accadere simultaneamente all'interno di un nucleo familiare.

2.2.2. Le cause e la configurazione dello sfruttamento sessuale minorile

Per quanto riguarda le cause da cui origina il fenomeno dello *sfruttamento sessuale minorile* possiamo affermare che esso è il frutto di complessi problemi economici e sociali.

Non vi è dubbio, infatti, che la povertà causa lo sfruttamento sessuale dei bambini, che nella quasi totalità vivono in condizioni di miseria e di marginalità. La povertà si è accentuata negli ultimi anni in larghi strati delle popolazioni dei Paesi in via di sviluppo. Ma un'analisi corretta del fenomeno deve prendere in considerazione altri fattori che hanno una specifica rilevanza rispetto a questo problema sociale. Tra questi dobbiamo tener presenti la destrutturazione della famiglia, la fama di alcuni Paesi come "paradisi del sesso" costruita ad arte dai governi per riequilibrare il bilancio finanziario e la crescente domanda di sesso⁹.

2.2.3. L'emergenza dell'abuso sessuale intra familiare

Dagli approfondimenti teorici e di ricerca possiamo riassumere che le violenze sessuali appaiono oggi più numerose, e non investono esclusivamente strati marginali della popolazione. In particolare si rileva che l'abuso sessuale intrafamiliare è un fenomeno più diffuso di quanto noi sospettiamo e che lo sfruttamento sessuale dei minori è in aumento. Inoltre risultano abbattuti alcuni stereotipi secondo cui gli abusanti sarebbero dei perversi, malati, disturbati, psicopatici. La violenza non sempre presenta segni fisici di violenza.

Inoltre, il fatto che l'evento dell'abuso non coincida necessariamente, sia nella concezione giuridica, sia in quella psicologica, con l'esercizio della violenza fisica non rende certo le cose più semplici.

La maggiore conoscenza delle violenze sessuali compiute sui minori permette oggi di mettere chiaramente in luce quanto possa essere forviante pensare di prevenire l'abuso

⁹ Per una analisi della prostituzione minorile in Italia cfr. Cap VIII

avvertendo i bambini di fare attenzione agli estranei; infatti quasi sempre gli abusanti risultano essere persone conosciute dal minore.

2.3. La pedofilia propriamente detta

La pedofilia si lega nelle discipline psicologiche al più vasto fenomeno delle violenze sessuali in danno dei minori. Nel corso degli anni si sono susseguiti differenti percorsi interpretativi ma occorre precisare che al momento la pedofilia non trova ancora una sua autonoma sistematizzazione scientifica nella psicopatologia in quanto viene collocata nei disturbi sessuali. Infatti dai trattati psichiatrici più recenti e accreditati risulta che la pedofilia viene fatta rientrare all'interno delle parafilie (Diagnostic and Statistical Manual IV, Gabbard 1994).

Le parafilie sarebbero “caratterizzate da ricorrenti e intensi impulsi, fantasie, o comportamenti sessuali che implicano oggetti, attività o situazioni inusuali e causano disagio clinicamente significativo o compromissione dell'area sociale, lavorativa e di altre aree importanti del funzionamento psichico del soggetto [...] includono l'esibizionismo, il feticismo, il frotteurismo, la pedofilia, il masochismo sessuale, il sadismo sessuale, il feticismo di travestimento, il voyeurismo e la parafilia non altrimenti specificata”.

Le caratteristiche specifiche della parafilia sarebbero, dunque, legate ad una ricorrente e intensa attrazione sessuale riguardante oggetti non umani, sofferenza, dolore o umiliazione propria o del partner, coinvolgimento di bambini o adulti non consenzienti. Le fantasie e i comportamenti diverrebbero patologici solo quando questi portano ad un disagio clinicamente significativo, esitano in disfunzioni sessuali, richiedono la partecipazione di soggetti non consenzienti, portano a complicanze legali e interferiscono con le relazioni sociali.

I vari autori hanno, poi, individuato tre diversi criteri di gravità delle manifestazioni di una o più parafilie:

- *lieve*, vi è un marcato disagio per gli impulsi parafilici, ma questi non vengono mai messi in atto;
- *moderato*, l'impulso parafilico è messo in atto occasionalmente;
- *grave*, l'impulso parafilico è agito ripetutamente.

Per quanto riguarda la definizione nosografica della pedofilia è necessario che l'attività sessuale venga praticata con minori di 13 anni, e che il soggetto pedofilo abbia almeno 16 anni e che comunque sia 5 anni più grande rispetto al bambino. Inoltre il comportamento pedofilo deve avere una durata almeno di 6 mesi (criterio a). Ulteriore criterio diagnostico è costituito dalle conseguenze che il suddetto comportamento può determinare nell'area lavorativa e sociale del soggetto (criterio b).

Pertanto la pedofilia ha la propria focalizzazione parafilica nell'attività sessuale ricorrente con bambini prepuberi, generalmente di 13 anni o più piccoli; il soggetto che sviluppa tale comportamento dirige le proprie fantasie e i propri impulsi sessuali verso bambini che possono essere indifferentemente di sesso maschile o femminile.

Appare evidente, dunque, come lo schema definitorio del DSM IV costituisca solo una formula compromissoria. In questa definizione è implicita l'opinione secondo cui ogni attività sessuale fra prepuberi e adulti sia di per sé negativa per il bambino ed addirittura traumatica per il suo sviluppo armonico della personalità. Il minore non può essere in grado di vivere serenamente la relazione pedofila non comprendendo nel profondo l'atto sessuale. Il rapporto non sarebbe basato sul consenso in virtù del fatto che il bambino prepubere non può arrivare ad una scelta autonoma, essendo dipendente psicologicamente nella relazione con l'adulto.

2.3.1. Le spiegazioni della pedofilia

Nel corso degli anni sono state elaborate diverse ipotesi interpretative riguardo al comportamento pedofilo.

Le teorie sessuologiche di vecchio stampo, che hanno dominato la psicologia e la psichiatria fino ai primi decenni del novecento, consideravano le perversioni sessuali come delle sindromi psicopatologiche caratterizzate da alterazioni qualitative dell'istinto sessuale.

La concezione psicoanalitica classica ha offerto un'interpretazione secondo cui l'atto pedofilo sarebbe legato a fissazioni e regressioni verso forme di sessualità infantile.

Autori recenti invece sottolineano l'importanza della teoria pulsionale ma anche gli aspetti relazionali nella genesi del comportamento pedofilo. L'attività sessuale sarebbe da ricondursi ad una fuga dalla relazione con l'altro; il soggetto riuscirebbe solo con il bambino ad affermare la propria individualità ed indipendenza.

Il fattore esplicativo della pedofilia che viene ipotizzato consiste nell'arresto dello sviluppo psicosessuale, dovuto ad un trauma precoce o all'aver vissuto la propria sessualità in un ambiente restrittivo. Oppure la pedofilia sarebbe il risultato di conflitti sessuali raggiunti senza il contributo della fantasia, probabilmente per un insuccesso o per una formazione distorta della coscienza causata da una patologia.

Altri autori spiegano la pedofilia non tanto in correlazione a conflitti di natura sessuale quanto in riferimento ad eventi e relazioni traumatiche vissute dal soggetto soprattutto in età infantile, oppure a gravi carenze nella formazione della propria identità. Il pedofilo che nella propria infanzia ha sperimentato una sessualità traumatica compiuta da un adulto apparentemente alla propria famiglia o estraneo ad essa, può sviluppare un comportamento che si concretizza nel ricorso costante alla sessualità con bambini piuttosto che con donne psicosessualmente mature. Il rapporto con bambini, infatti, evita al pedofilo il confronto con la propria fragile identità.

Questo orientamento, che si discosta dalla concezione psicoanalitica classica, nel tentativo di spiegare la personalità del pedofilo, attribuisce, dunque, grande importanza alle esperienze sessuali traumatiche vissute nell'infanzia.

Diversamente, come si vedrà meglio in seguito, le teorie sociologiche tendono a spiegare la pedofilia inserendola nei contesti sociali, storici o geografici di appartenenza, definendone i limiti soprattutto in termini culturali.

Sono stati compiuti notevoli sforzi anche nel tentativo di delineare il profilo psicologico del pedofilo, ovvero definire la sua personalità. La distinzione più comune è quella fra casi non psicopatologici e psicopatologici.

Le caratteristiche del primo gruppo vengono ricondotte a tratti di immaturità psicosessuale, passività, impotenza, e infantilismo. Nel gruppo relativo agli psicopatologici sono comprese, invece, tutte le varie forme dei disturbi mentali. In realtà occorre precisare che i pareri sulle caratteristiche della personalità del pedofilo sono vari e diversi fra gli autori. I risultati degli studi e delle analisi non riescono attualmente a comporre un profilo univoco e completo. Le osservazioni della letteratura specializzata nel descrivere "*l'incontro pedofilo*" si attengono più al livello oggettivo comportamentale che a quello esplicativo. Sono ancora poco chiare le ragioni più profonde dei vissuti inconsci dell'adulto.

La conoscenza di cui disponiamo relativamente al fenomeno pedofilia ci permette, però, di formulare alcune affermazioni. Innanzitutto possiamo chiarire che un pedofilo può "*soffrire*" di un disturbo psichico così come ne può "*soffrire*" qualsiasi altro individuo non pedofilo, in quanto la pedofilia non sembra essere di per sé una malattia, ma un sintomo, di un qualunque altro disturbo, e in quanto sintomo non sempre e non necessariamente dovrebbe essere ascritto nella nosografia psichiatrica.

Un'altra distinzione che si dovrebbe effettuare circa l'agire del pedofilo è quella relativa alla modalità conflittuale o meno con cui viene vissuto dal soggetto l'incontro con il minore.

La distinzione sembra essere fondamentale perché nel "*pedofilo non conflittuale*" difficilmente emergeranno preoccupazioni per l'altro. La situazione caratterizzata dal conflitto tra le fantasie pedofile e l'agirle possono comportare nella persona uno stato di disagio con un decorso ambivalente fra tendenze opposte, di evoluzione e regressione, di desiderio e repressione. In quest'ultimo caso, quindi, possono essere presenti sintomi di sofferenza psichica, che nel caso precedente difficilmente saranno visibili.

Infine occorre sottolineare che la limitata e ridotta produzione scientifica di studi e ricerche su questo argomento dovrebbe essere considerata come la causa principale della scarsa conoscenza in proposito. In effetti risultano carenti oltre che le ricerche statistiche anche gli studi indirizzati su singoli casi, che senz'altro costituirebbero un'osservazione maggiormente approfondita del fenomeno.

CAP.III

LA PROSPETTIVA ANTROPOLOGICA

3.1. Il perché di una prospettiva antropologica

Dopo aver affrontato i vari aspetti del *Fenomeno Pedofilia* dal punto di vista delle prospettive giuridiche e psicologiche, questo capitolo è dedicato ad un'analisi che si avvale degli strumenti delle discipline antropologiche. Dato che, riguardo al *Fenomeno Pedofilia*, la prospettiva antropologica risulta, rispetto all'approccio giuridico e psicologico, di meno ovvia ed immediata pertinenza, varrà la pena accennare brevemente alle principali ragioni per cui pare utile, in questo contesto, adottare questa particolare prospettiva di analisi.

3.1.1.L'approccio comparativo

Innanzitutto, occorre dire che *l'antropologia culturale consente di ragionare su molti dei fenomeni di cui qui ci occupiamo adottando prevalentemente un approccio comparativo*, permettendoci quindi di confrontare i comportamenti da noi rilevati nel nostro contesto culturale con comportamenti che appaiono per molti versi simili e che sono inseriti in contesti culturali diversi e distanti dal nostro in termini sia geografici sia cronologici. Questa angolazione offre il grande vantaggio, non tanto di relativizzare le più intime convinzioni che appartengono alla nostra cultura, dimostrando che esse non sono in assoluto più "vere", "naturali" e "giuste" di altre, quanto piuttosto di innescare un processo, che ci si augura virtuoso, in cui, da un atteggiamento aprioristico e dogmatico riguardo a queste cruciali questioni, si pervenga ad una maggiore consapevolezza dei valori della nostra cultura e, conseguentemente, delle scelte che esse determinano.

3.1.2.La sessualità nell'antropologia

Un altro cruciale aspetto, che giustifica il voler utilizzare la prospettiva antropologica in questo contesto, consiste nel fatto che *l'antropologia culturale ha tradizionalmente eletto la sessualità a suo principale oggetto di studio*. Il voler comprendere come l'ambito della sessualità si manifesta presso popolazioni diverse dalla nostra assolve infatti all'esigenza, propria dell'antropologia, di guardare alla sessualità soprattutto nelle sue accezioni più culturali. L'antropologia infatti è interessata a considerare la dimensione sessuale come momento cruciale in cui, in ogni individuo, gli usi ed i costumi socialmente appresi e condivisi entrano in intima connessione con le pulsioni individuali, istintive e, per così dire, naturali. Ripercorrere questi aspetti, non solo nella descrizione delle popolazioni "altre", ma anche all'interno della nostra stessa società, in un particolare momento in cui i costumi sessuali e la sessualità in generale sembrano vivere una fase di complessiva ridefinizione¹⁰, appare dal nostro punto di vista estremamente utile ed appropriato all'oggetto della presente ricerca.

¹⁰ Ridefinizione prodotta non solo dall'emancipazione femminile ma anche dal trasformarsi dei modelli

3.1.3.I componenti del fenomeno

Come si è già più volte accennato, si è deciso di scomporre, per comodità di analisi, il *Fenomeno Pedofilia* in vari aspetti quali la pedofilia propriamente detta (in quanto parafilia, quindi nei suoi aspetti psicologici), l'abuso e la violenza sessuale a danno di minori (in generale ed ovunque, soprattutto in famiglia), la prostituzione infantile e minorile (nazionale ed internazionale), la pedopornografia, ed infine il rapporto dell'abuso sessuale e della prostituzione o pornografia minorile col mondo di Internet.

Sarà appropriato affrontare l'argomento partendo da quei temi che risultano più diretto appannaggio delle discipline antropologiche. Giacché l'antropologia culturale si è a lungo occupata, per propria diretta vocazione, del concetto di maturità sessuale e dell'incesto nelle sue varie connotazioni, privilegeremo queste due direttrici di analisi nei paragrafi che seguiranno. Inoltre, giacché l'antropologia si è diffusamente interessata alla sessualità nelle sue varie pratiche e manifestazioni, alcune utili considerazioni potranno comunque emergere da questa prospettiva riguardo a fenomeni di minore riscontro etnografico quali la prostituzione, la pornografia o l'utilizzo di Internet per perpetrare l'abuso ai danni dei minori.

3.2. La maturità sessuale

Spiegare la pedofilia di cui apprendiamo dai giornali e dalla televisione é difficile, perché il fenomeno presenta -come ci auguriamo sia già emerso chiaramente- numerose sfaccettature a cui non é facile rispondere globalmente e definitivamente. Tuttavia, anche se é difficile operare nette distinzioni, occorre iniziare col dire che la nostra società tende ad adottare un primo grossolano criterio:

- mentre da un lato l'attrazione sessuale nei confronti di un bambino piccolo, dalla prima infanzia a più o meno la fase pre-pubica, é diffusamente considerata una pulsione "innaturale" e patologica,
- viceversa l'attrazione sessuale nei confronti di un adolescente (e soprattutto di una adolescente) risulta invece un fenomeno che la nostra cultura (insieme a molte altre) tende, di fatto, a considerare "naturale"¹¹.

Ed é proprio l'ipotesi della presunta naturalità o meno degli atteggiamenti e dei desideri "pedofili" che costituisce il più adatto punto di partenza dell'interpretazione antropologica. Visto infatti che é considerato sia lecito sia naturale provare attrazione fisica per un adulto, appare logico chiedersi a che età questa attrazione, al di là delle leggi, possa iniziarsi, nella nostra cultura, a considerare *naturale*.

Una prima indicazione al riguardo può giungerci dalla fisiologia. Nelle moderne società occidentali il completamento dello sviluppo sessuale di ragazzi e ragazze avviene oggi mediamente fra i dodici ed i tredici anni. La natura quindi sembrerebbe suggerire che da circa i dodici anni la maggioranza delle persone tende ad essere sessualmente adulta¹².

Se dovessimo fidarci di quello che la natura ci suggerisce dovremmo quindi tranquillamente considerare maturo, sessualmente maturo, un ragazzino o una ragazzina di dodici anni. E del resto questo é esattamente il criterio attraverso cui l'antico Diritto Romano (*Corpus Juris Civilis* di Giustiniano nel V secolo dopo Cristo) stabiliva il sopraggiungere della maggiore età, che coincideva appunto col completamento dello

¹¹ Dalla cronaca giudiziaria alla moda, alla pubblicità, sono ricorrenti gli esempi che rendono evidente la tolleranza e l'accondiscendenza, quando non una vera e propria solidarietà, per chi, nella nostra società, dimostra attrazione sessuali per ragazzi, e soprattutto ragazze, di diciassette, sedici, quindici, quattordici ed anche tredici anni. Soprattutto la moda veicola un modello femminile che fa smaccato riferimento all'età adolescenziale e preadolescenziale, in cui le stesse caratteristiche fisiche (eccessiva magrezza, gambe lunghe e sproporzionate rispetto al tronco, il trucco, e spesso la forma stessa e la fattura degli abiti) rimandano inequivocabilmente a modelli e riferimenti di una giovane, giovanissima età.

¹² La capacità riproduttiva è fatta coincidere con il raggiungimento della maturità sessuale. Quindi corrisponde al menarca, ovvero il completamento del primo ciclo mestruale per le femmine e la riscontrata capacità di eiaculare per i maschi.

sviluppo sessuale ai fini procreativi, principio peraltro poi ripreso dalla Chiesa cattolica e confermato un migliaio di anni dopo dal Concilio di Trento.

3.2.1.Fra natura e cultura

E a dire il vero neanche la fisiologia, con i suoi esempi di "precocità" un po' scandalosi dal punto di vista etico e giuridico, é in grado di darci riferimenti precisi. La natura infatti, anziché stabilire dei punti di riferimento fissi, insegue anche lei la cultura, gli usi, i costumi, le nostre stesse consuetudini. Nel '700 nell'Europa continentale le adolescenti raggiungevano il menarca (il primo ciclo mestruale) solo intorno ai diciassette anni, mentre nel 1890 negli Stati Uniti le adolescenti avevano mediamente il loro primo ciclo mestruale poco prima dei 15 anni¹³. In seguito, dall'inizio di questo secolo ad oggi, le nostre adolescenti hanno anticipato mediamente la loro maturazione sessuale di quasi tre mesi ogni dieci anni, fino agli attuali 12 anni, dimostrando un'evoluzione così rapida da risultare inspiegabile dal punto di vista squisitamente genetico senza tenere conto di altri cruciali fattori di tipo sociale e culturale¹⁴.

¹³ Negli Stati Uniti la ragazza media raggiungeva il menarca all'età di 14 anni nel 1910, a 13,4 nel 1930, a 13,3 nel 1940 e a 12,8 nel 1955. Poi, dalla metà degli anni Cinquanta l'età media di comparsa del menarca ha teso, negli Stati Uniti, a stabilizzarsi.

¹⁴ Che comprendono, naturalmente, innanzi tutto una dieta diversa e condizioni di vita diverse.

3.2.1.1. Un punto variabile

La maturità sessuale biologica non costituisce quindi un punto di riferimento saldo ed astratto attraverso cui stabilire una volta per tutte l'avvenuto compimento della maturità sessuale¹⁵. Inoltre, i passaggi da un'età all'altra non sono mai bruschi e ogni fase passa alla seguente attraverso processi gradualmente spesso di difficile classificazione.

Fra l'altro, in fatto di sessualità, da qualche decennio a questa parte la cultura occidentale è andata sempre più prescindendo dalla dimensione procreativa, riscoprendo e rivisitando l'espressione della sessualità nel senso del benessere fisico e del piacere anziché della capacità e volontà procreativa. Questa tendenza ha reso tollerabile e sempre meno problematico l'esercizio di varie pratiche sessuali e parafilie che esulano dal rapporto eterosessuale a fini puramente riproduttivi. Questo semplice fatto tende a rendere sempre meno scontato, anche nella nostra cultura, il far coincidere la sfera della sessualità, e quindi anche il suo esordio, con una maturazione sessuale determinata dalla capacità procreativa biologica.

E questo anche perché oggi si è, nella nostra cultura, molto inclini a non esaurire la dimensione della maturità sessuale nei suoi aspetti biologici, ritenendola piuttosto il risultato di un livello di maturazione che investe, oltre che il corpo, una maturazione emotiva, psicologica, cognitiva e sociale che richiede nel complesso un lasso di tempo più lungo di quello fisiologico.

3.2.1.2. La fase di sviluppo

L'adolescenza, che è un prodotto peculiare della nostra cultura, e che è il periodo fra la fanciullezza e l'età adulta durante il quale l'individuo impara le abilità necessarie a svolgere le attività di un adulto, è pertanto una fase di sviluppo determinata socialmente, e in ciò si distingue dalla pubertà, che è determinata biologicamente. E proprio l'adolescenza, del resto, può sotto molti aspetti considerarsi un fenomeno peculiare della nostra cultura e della nostra epoca, un'invenzione dell'alta borghesia europea, databile, all'incirca, negli anni subito seguenti alla prima guerra mondiale. Numerosi fattori di carattere sociale e culturale la hanno radicata a tal punto nella nostra cultura che oggi è ritenuta, ad esempio dagli studi di psicologia dell'età evolutiva, una fase cruciale nella vita di ciascun individuo.

3.2.1.3. I passi verso l'età adulta

Ma, cosa importante ai fini della nostra riflessione, essa ha connotazioni sociali e culturali che prescindono da componenti biologiche o naturali, essendo piuttosto scandita da una serie di piccoli cambiamenti di status sociale che determinano il passaggio dalla fanciullezza all'età adulta.

¹⁵ Anche perché, nella storia dei paesi occidentali, l'età del matrimonio è andata alzandosi mentre l'età della maturazione sessuale è andata sempre più abbassandosi. Se la maturità sessuale biologica (menarca ed eiaculazione) avviene sempre prima e la maturità sessuale sociale (matrimonio) avviene sempre dopo, resta in mezzo, e sempre meno giustificata, la soglia giuridica della maturità sessuale.

La maturazione sessuale pertanto, ben lungi dall'essere un fenomeno semplicemente biologico, é un fenomeno prettamente sociale e per essere compreso necessita, innanzi tutto, di essere contestualizzato all'interno dello specifico scenario sociale a cui fa riferimento. Giacché del resto la fine della fanciullezza e l'inizio dell'età adulta costituisce una cruciale fase di passaggio presente in ogni società e connotata sempre culturalmente, sarà il caso di interrogarsi sul come, comparativamente, questo passaggio avvenga.

3.2.2. La liminarità

Ogni società contempla l'esistenza, al suo interno, di almeno due vistose categorie di riferimento che ne costituiscono l'architettura: il sesso e l'età. La differenza più evidente fra queste due categorie é che, mentre la prima categoria (il sesso) tende naturalmente ad essere chiusa e ad escludere una volta per tutte chi non ne fa parte, la seconda categoria (l'età) tende altrettanto naturalmente ad aggregare gruppi di individui solo per una fase limitata della loro esistenza, finché poi gli stessi individui non smetteranno, inevitabilmente, di fare parte di quella determinata categoria d'età.

Riguardo alla categoria dell'età esiste in ogni società almeno una grossa distinzione fra chi é adulto e chi non lo é, e insieme a questa distinzione esistono svariati processi attraverso cui il passaggio fra una categoria d'età e l'altra si compie. Mentre nella nostra società non é del tutto chiaro quando un adolescente diventa adulto¹⁶, nella stragrande maggioranza delle altre società questo passaggio dalla fanciullezza all'età adulta é ben regimentato, avviene in modo immediato e spesso la transizione é sottolineata da una cerimonia di iniziazione che segnala in modo evidente il raggiungimento dello status di adulto.

3.2.2.1. I riti di transizione

Eppure, anche in questi casi di passaggio cerimoniale e quindi strettamente codificato dalla fanciullezza all'età adulta, esiste un momento, detto di *liminarità*, in cui gli individui sono come sospesi in una condizione intermedia, risultando, in questa fase, socialmente ibridi ed indefiniti.

All'interno di ogni rituale di passaggio, e non limitatamente ai riti di passaggio dell'età¹⁷, la transizione operata da ciascun rituale comporta una sequenza di tre fasi: separazione, *liminarità*, riaggregazione. Il momento centrale, caratterizzato dal concetto di limine o

¹⁶ E oggi appare ancora meno chiaro del passato. Il matrimonio, la fine degli studi, l'ingresso nel mondo del lavoro, l'indipendenza economica, l'autonomia abitativa rispetto alla famiglia di provenienza, se per un verso ciascuno di questi fattori può essere considerato importante, é assai difficile privilegiarne uno sugli altri, o al contrario pretendere che l'età adulta venga raggiunta solo al sopraggiungere di ciascuno di essi.

¹⁷ Per rituale di passaggio si intende qualsiasi cerimonia che sancisce il passaggio di un individuo da uno status all'altro. Oltre all'iniziazione all'età adulta, il matrimonio, l'iniziazione religiosa sono altrettanti riti di passaggio.

di margine, é stato oggetto di numerose riflessioni da parte di vari autori. Durante il periodo liminare l'individuo che partecipa ad un rito di transizione si trova in una condizione intermedia fra le due posizioni sociali definite: la vecchia che abbandona e la nuova che deve ancora acquisire. Per questo motivo la liminarità si caratterizza come situazione dominata dall'ambiguità, una sorta di "limbo" sociale che si distingue nettamente dalla vita sociale regolata e ordinata che lo segue e lo precede. Le direttrici su cui si fonda la vita sociale e culturale ordinaria sono sospese e vengono sostituite da esperienze e comportamenti che hanno qualcosa di misterioso, di inusuale, di straordinario¹⁸.

3.2.2.2. L'interpretazione italiana

E' estremamente interessante provarsi ad incrociare queste informazioni sulle culture di livello etnografico con la concezione e la percezione che la nostra società dà dell'adolescenza. Il concetto di liminarità sembra ben interpretare l'ambiguità della fase adolescenziale. Inoltre, l'assenza di un unico rituale ben definito nella nostra fase storica che ne determina l'inizio e la fine rende questa liminarità dell'adolescenza particolarmente problematica nella nostra società, protraendo indiscriminatamente l'ambiguità della fase liminare per lungo tempo con l'effetto di determinare importanti conseguenze nella percezione e nell'autopercezione degli individui che ne sono soggetti.

3.2.2.3. Le regole e i diritti

Infatti, uno degli scopi dei rituali di passaggio nelle società di livello etnografico é quello di sancire pubblicamente un sistema di regole che l'adepto si impegna solennemente ad accettare. Una volta raggiunta la fase di riaggregazione rispetto al gruppo l'adepto diventa adulto e quindi portatore di diritti e doveri. La sua vita é, da quel momento, scandita da norme a cui egli si deve attenere e libertà di cui in quanto individuo può disporre.

In molte culture il passaggio dalla fanciullezza alla maturità comporta una serie di celebrazioni rituali durante le quali i giovani (maschi e femmine) possono essere sottoposti a mutilazioni corporali, come la circoncisione o la clitoridectomia, oppure alla modificazione artificiale o all'avulsione dei denti. In alcuni gruppi australiani i maschi erano sottoposti all'operazione della subincisione, in cui il pene veniva inciso in profondità nella parte inferiore. Tali pratiche possono essere interpretate come forme diverse in cui ciascuna cultura impone un segno ai propri membri, esprimendo in modo visibile e tangibile il senso di appartenenza ad un determinato gruppo, sia attraverso la manipolazione e la modificazione del corpo umano, sia producendo una profonda impressione nell'animo di coloro che partecipano al rito.

Si manifesta così, attraverso i rituali di passaggio, l'esigenza di trasformare ogni individuo in "essere umano" corrispondente all'immagine elaborata da ciascuna cultura in base alla propria concezione del mondo. Attraverso questo addomesticamento del disordine della natura ai precetti e alle regole che un gruppo si é dato la società, il gruppo, si riproduce.

¹⁸ Spesso durante la fase liminare vengono esposti ed illustrati oggetti e conoscenze che costituiscono un sapere esoterico e si riferiscono alle origini sacre della società o del cosmo.

Tornando alla situazione presente oggi nella nostra società, è difficile rintracciare un unico momento simbolico chiaramente efficace in cui il fanciullo viene, una volta per tutte, trasformato - mantenendo il linguaggio proposto - da *individuo* in *essere umano* socialmente determinato. Ancora una volta la nostra società si rivela, attraverso la comparazione antropologica, orfana di quel cruciale e fondante momento simbolico che sancisce la riproduzione dell'ordine sociale e la sua vittoria sul disordine naturale.

3.2.3. Fanciullezza e sessualità

E' del resto evidente quanto la sessualità occupi un posto importante in questo passaggio da un'età all'altra, perché la sessualità sociale, il matrimonio e poi la procreazione sono ovunque considerati appannaggio e corredo indispensabile dell'età adulta. E se la sessualità, o perlomeno il matrimonio e contestualmente la sessualità a scopo riproduttivo sono una caratteristica propria dell'età adulta, come viene percepita, a livello etnografico, la relazione fra la sessualità e l'età pre-adulta?

Oggi, tutte le scienze umane concordano nel considerare a vario titolo la sfera sessuale come ben presente anche nei bambini molto piccoli. Mentre l'antropologa statunitense Margaret Mead ha sostenuto che in ogni società il bambino a quattro, cinque anni dimostra di interessarsi attivamente alla sessualità propria e a quella dei propri genitori, la psicoanalisi è d'altronde forse la disciplina più incline a spiegare gran parte dei comportamenti e degli istinti infantili come pulsioni in qualche modo legate alla sfera della sessualità.

L'antropologia e l'esperienza etnografica sono state del resto più volte chiamate in causa per dimostrare che esiste ed è di fatto riscontrabile una sessualità infantile, prepubica ed adolescenziale. Esulando ancora una volta dalla presunta naturalità della sessualità infantile¹⁹, nel continuo sforzo di contestualizzare socialmente e culturalmente anche questo genere di fenomeni, l'antropologia offre un'ampia casistica di comportamenti sessuali che contemplano la partecipazione di bambini e ragazzi in età prepubica. L'omosessualità ritualizzata che coinvolge giovani ragazzi è ad esempio praticata dal 10-20% delle società melanesiane (Herdt 1984). Esistono naturalmente variazioni nelle maniere in cui il sesso è ammesso da una tribù all'altra, consentendo in alcuni casi la fellatio, in altri dei rapporti anali e in altri ancora la masturbazione. Sempre in alcune società melanesiane, bambine di otto anni vengono coinvolte in cerimonie dove "farmaci" e sostanze di valenza magica vengono ricavati dai liquidi seminali ricavati dalle bambine dopo che hanno avuto rapporti sessuali. Giovani spose nella tribù dei Kiman papuani venivano *testate* da molti uomini prima del matrimonio ai fini di assicurarne la loro predisposizione (Serpenti, 1984).

¹⁹ Anche perché, come ci auguriamo sia ormai evidente, ammesso che un comportamento possa considerarsi naturale non può per ciò stesso ritenersi giusto. Non tutto ciò che gli animali fanno, e che quindi siamo abituati a considerare naturale, ci appare per ciò stesso giusto. Alcune leonesse divorano i propri piccoli, molti animali sfoggiano istinti predatori che certo non auspicherebbero di adottare nell'organizzazione della nostra società. La presunta corrispondenza fra *naturalità* e *giustizia* è insomma un preconcetto inconsistente sia sul piano della sua verosimiglianza sia sul piano della sua utilità.

3.2.3.1. Valenza culturale

Una importante distinzione riguarda la dimensione rituale e cerimoniale della sessualità infantile rispetto ad un esercizio della sessualità in quanto soddisfazione di un bisogno privato più che sociale. Giacché infatti ogni rituale di passaggio all'età adulta contempla aspetti fortemente legati alla sessualità, spesso la pratica sessuale all'interno di certi cerimoniali sancisce l'esistenza di tabù che vengono affermati attraverso la loro infrazione rituale nel corso di tali cerimonie. Molti riti di passaggio prevedono infatti cerimonie di inversione sociale in cui le regole sociali vengono trasgredite ritualmente per essere in questo modo esplicitamente affermate al di fuori di quel contesto²⁰. In questo senso la sessualità praticata da bambini e bambine in contesti rituali o più ritualizzati vanno letti più come l'affermazione di un tabù legato alla sessualità infantile che come una *naturale e libera* espressione della sessualità.

3.2.3.2. Considerazioni storiche

Se dal punto di vista dell'opinione comune é facile stigmatizzare questi fenomeni come appartenenti a contesti che possono essere considerati primitivi e deprivati, meno facile é rapportarsi a queste pratiche quando esse appartengano alle nostre stesse origini storiche.

Ben nota é la promiscuità sessuale fra ragazzi pubescenti e guerrieri adulti riscontrabile nell'antica Grecia (Vanggaard 1972 ed Ungaretti 1978). Sebbene il diffondersi della Cristianità portò alla condanna di queste pratiche, essa non avveniva tanto per proteggere i giovani maschi quanto per prevenire l'onanismo e l'omosessualità (Goodrich 1976). Le giovani femmine infatti non furono protette allo stesso modo dai valori cristiani e nel corso del Medio Evo era piuttosto comune trovare bambine di dieci anni sposate con uomini anche molto anziani (Nobile 1976)²¹. Mentre del resto le strade della Firenze rinascimentale nel quattordicesimo secolo erano animate da bambini di ambo i sessi che si prostituivano (Goodrich 1976), vari resoconti storici del diciottesimo secolo indicano che il sesso fra adulti e bambini (soprattutto rapporti omosessuali) era accettato in Cina, Giappone, Africa, Turchia, Arabia, Egitto, e nelle aree islamiche dell'India (Trumbach 1977)²². Nella Londra dell'800 infine il prezzo corrente per una vergine di dodici anni é riportato pari a 400 pounds (Bullough 1964) e sono numerosi in quel periodo i matrimoni, anche illustri, di uomini maturi con ragazzine intorno ai dodici anni²³.

²⁰ Rituali di inversioni sociali ancora presenti nella nostra cultura sono, ad esempio, l'addio al celibato o il carnevale.

²¹ E del resto è cosa nota che la celeberrima Beatrice di Dante Alighieri fosse all'epoca della grande infatuazione del Sommo Poeta una bambina di soli nove anni.

²² Una simile diffusione di queste pratiche rende del tutto problematico il pensare a questi fenomeni in termini di devianza. Queste esperienze finiscono in alcuni casi col diventare un'esperienza talmente diffusa e socialmente condivisa da potersi difficilmente considerare come obbiettivamente e universalmente patologica.

²³ E del resto ad esempio in Inghilterra nel 1800 l'età del "consenso" matrimoniale era fissata a dieci anni, mentre oggi è sedici anni, ma con maggiore attenzione alla maturità fisica e psichica che a quella cronologica.

Questa ampia gamma di esempi, appartenenti al nostro passato storico così come a contesti culturali diversi dal nostro non è certamente volta a giustificare comportamenti analoghi riscontrabili nella nostra società quanto piuttosto a confermare il valore prettamente culturale della sessualità e contestualmente della soglia d'età che ne è coinvolta.

Se una soluzione e misure devono essere prese per tutelare i minori da una sessualità che la nostra cultura considera dannosa o troppo precoce, tali misure devono essere prese prescindendo dal richiamo alla naturalità, al puro biologico o a quant'altro prescinda dal contesto socioculturale di riferimento.

Persino nel caso dell'incesto, come vedremo, non é sempre facile invocare le ragioni biologiche a riprova del fatto che si tratta di un fenomeno negativo ed indesiderabile.

3.3. L'incesto

3.3.1. Tre spiegazioni

Molti antropologi sono inclini a considerare la proibizione dell'incesto come uno dei pochi divieti universali, comune a tutte le culture conosciute e studiate. Questa convinzione, seppur vera sotto certi aspetti, non lo é per altri. Il tabù dell'incesto infatti é universale nel senso che esistono in ogni gruppo sociale delle categorie di parenti consanguinei o affini rispetto ai quali esiste il divieto di avere relazioni sessuali. Ma non é universale quando si faccia riferimento alle specifiche categorie di parenti perché in diversi contesti culturali il divieto si riferisce a categorie diverse e rende pertanto possibile la relazione sessuale con categorie di parenti proibite altrove. Alla proibizione dell'incesto sono state in antropologia proposte principalmente tre tipi di spiegazione:

- la *spiegazione biologica*, in cui la proibizione dell'incesto sarebbe una misura di protezione diretta a salvaguardare la specie dai risultati nefasti dei matrimoni consanguinei;
- la *spiegazione psicologica*, in cui la proibizione dell'incesto sarebbe basata sulla istintiva repulsione o mancanza di eros derivante dalla familiarità dei rapporti fra consanguinei;
- la *spiegazione sociologica*, in cui la proibizione dell'incesto sarebbe da considerarsi come una regola che permette agli uomini di scambiarsi le donne e di stabilire in questo modo delle alleanze, dando il via alla possibilità della vita sociale.

3.3.2. La spiegazione sociologica

E' la spiegazione sociologica quella oggi ritenuta dalla maggior parte degli antropologi la più convincente²⁴. Ed essa si correla con il binomio esogamia/endogamia, ovvero con la tendenza, riscontrabile in ogni società, a contrarre matrimoni ed unioni sessuali con appartenenti ad uno stesso gruppo (endogamia) o ad un gruppo diverso dal proprio (esogamia). In questo senso la proibizione dell'incesto sarebbe una particolare e basilare forma di esogamia che proibisce l'unione sessuale con gli appartenenti al proprio gruppo familiare.

Il valore e l'utilità di questi concetti nei problemi relativi all'abuso minorile riguardano le implicazioni che l'esogamia o l'endogamia determinano. In generale la tensione verso l'esogamia corrisponde al fortificarsi del gruppo, non solo in termini biologici e genetici ma anche in termini culturali e sociali. La rete di alleanza che i sistemi esogamici producono permette al gruppo di prosperare e di organizzarsi sul territorio in modo anche molto efficace. L'esogamia comporta però una certa dispersione, anch'essa non solo genetica ma anche sociale e culturale. Scambiando i geni, la cultura, le risorse economiche e sociali con un gruppo diverso, ogni gruppo perde parte di sé e si fortifica solo nella dimensione in cui non si perde nell'altro. L'esogamia pertanto, pur essendo teoricamente auspicabile, comporta dei seri rischi nella continuità e nella riproduzione del gruppo. Ogni società ed ogni cultura trova la propria giusta misura nella pratica del binomio esogamia/endogamia²⁵.

Applicare simili caratteristiche alla società in cui viviamo e ai casi di abuso in famiglia potrebbe rivelare degli aspetti interessanti. Interpretare l'incesto e l'abuso in famiglia presente nella società occidentale in termini di inibizione dell'esogamia apre la strada all'interpretazione di alcuni aspetti della nostra società in termini di crisi, di problematicità e di miseria psicologica. Il non voler contrarre relazioni esogamiche, il non voler scambiare il proprio corredo (genetico, culturale, sociale) con un individuo riconoscibile come *altro* da sé, potrebbe infatti corrispondere ad una paura di dispersione, annientamento, perdita di sé nell'altro.

3.3.3. Implicazioni per la pedofilia

Anche la pedofilia potrebbe, in via del tutto ipotetica, essere letta come un incesto simbolico, quindi come rifiuto endogamico a "scambiare" esogamicamente il proprio patrimonio (genetico, culturale, sociale) con un partner appartenente ad un gruppo diverso. Simili teorie non godono purtroppo, allo stato attuale, di alcun riscontro

²⁴ E questo essenzialmente per le due seguenti rispettive ragioni: la spiegazione biologica presuppone che popoli anche molto primitivi abbiano consapevolezza degli effetti prodotti dalla procreazione di genitori consanguinei quando in alcuni casi popolazioni tradizionali (ad esempio alle isole Trobriand) non sono neanche a conoscenza della correlazione fra gravidanza ed atto sessuale; la spiegazione psicologica invece si basa su un'assunzione smentita da innumerevoli riscontri empirici che confermano l'attrazione sessuale fra consanguinei (per non parlare degli stessi presupposti della psicoanalisi) e dalla semplice e logica osservazione secondo cui non ci sarebbe alcun bisogno di proibire qualcosa che istintivamente nessuno è disposto a fare.

²⁵ E' un errore pensare alla nostra società come ad una società del tutto esogamica. Precise categorie di ceto socioprofessionale, economico e culturale oltre che razziali, religiose e di età vincolano, nella nostra cultura, le scelte matrimoniali.

empirico e possono semplicemente aggiungersi alle tante interpretazioni sulla pedofilia che sinora restano purtroppo interpretazioni del tutto astratte.

CAP. IV

LA PROSPETTIVA DEI MASS MEDIA

4.1. La galleria dei “mostri”

La rappresentazione simbolica dell'infanzia è da sempre una chiave importante per leggere e interpretare una società e una cultura. I miti, le favole, le storie che hanno come protagonisti bambini e che spesso sono interculturali (cioè compaiono in forme lievemente diversificate in Paesi anche assai distanti) raccontano già da tanto tempo il malessere, le ambivalenze, le contraddizioni del mondo adulto nei confronti dell'infanzia.

Da “Hansel e Gretel” a “Pollicino”, dalla “Baba Jaga” al “Brutto anatroccolo”, le grandi storie dell'umanità sull'infanzia ci dicono che crescere è un percorso durissimo rispetto al quale la società degli adulti non sempre è benigna.

Ed oggi, il sistema moderno di rappresentazione simbolica (stampa, televisione, radio, cinema, pubblicità) continua a ripeterci, a echeggiare lo stesso inquietante messaggio, con forse l'impressività maggiore che è data dalla ripetizione continua e su larga scala dello stesso messaggio: la società adulta cura amorevolmente la prole, ne insegue la soddisfazione dei bisogni, ma poi al tempo stesso la brutalizza, la violenta, la offende nei suoi diritti più elementari.

E così giornali e televisioni ci inondano di immagini di pedofili e violentatori, qualche volta veri, qualche volta presunti, riempiendo le nostre serate televisive con una lunga teoria di mostri, orridi come i loro crimini, che soddisfano la nostra voglia di rogo e di gogna alla fine di questo millennio e al tempo stesso ci rassicurano sulla bontà, sulla normalità dei nostri istinti.

4.1.1. La ricerca Censis

Una ricerca durata due anni realizzata recentemente dal Censis ha evidenziato come il tema più trattato parlando di minori sulla stampa sia la “violenza sessuale”, seguito da “violenza fisica” e “adozioni e affidamenti”.

4.1.1.1. L'atmosfera drammatica

E' soprattutto nella cronaca e nell'informazione che il mondo che ospita l'infanzia appartiene sempre più ad un mondo estremo e fuori dall'ordinario (tab. 1). Lo stesso contesto, il tono che quasi sistematicamente parlando di minori si utilizza è quasi sempre immerso in un'atmosfera drammatica e sordida. Non è un caso se il minore diventa il grande protagonista di tanti articoli di cronaca nera, degli episodi di sesso, di balordaggine omicida, di incresciosi episodi in cui si evidenziano situazioni di intollerabile ignoranza e deprivazione culturale.

Il tono con cui le notizie vengono riportate è sempre di grande turbamento, finalizzato a generare shock e allarme; e non è un caso se spesso, accanto al malessere economico e alla crisi dei valori, compare come causa prima, la follia (tab. 2) dunque l'assurdo: la causa più frequente per i delitti sui minori o dei minori continua ad essere letta come un fenomeno alieno e "desocializzato".

In questo fermarsi alla crudeltà del fatto, al raccapriccio, si avverte forte il bisogno di esorcizzare il male che non capiamo, che sconvolge le nostre fragili certezze, il nostro sistema di consapevolezze sociali.

4.2. Al di là del pedofilo: un problema culturale

Il problema della pedofilia dunque finisce con il sollevare un velo su qualcosa di molto più vasto e significativo: il sistema complesso, frantumato, ibridato di valori su cui poggia il nostro sistema sociale, in cui coesistono contraddizioni fortissime, in cui presunti integerrimi padri di famiglia si imbarcano su voli affollati in cerca di erotismo esotico e acerbo. Del resto, anche nella nostra più pacificata "normalità", riempiamo di giochi e occasioni di formazione le giornate di figli cui poi neghiamo una manciata di minuti per dialogare la sera. Una società in cui si varano provvedimenti per l'infanzia da molti anni, ma che continua ad essere nella sua globalità profondamente disattenta ai bisogni dei bambini così come i bambini li pensano e li esprimono.

4.1.1.1. Il rapporto problematico con l'infanzia

Dunque, esiste un nodo antropologico forte nella nostra cultura, che esalta l'infanzia e al tempo stesso la nega.

Sarebbe utile e importante interrogarsi sul perché ciò avvenga. Nei fatti questo tipo di ambivalenza è certamente il prodotto di un insieme complesso di fenomenologie sociali: l'onda lunga del soggettivismo che dagli anni '70 in poi ha estremizzato e parcellizzato percorsi di individualismo; l'eterna incapacità e paura di riconoscere nel bambino il potenziale trasgressivo e innovatore che lo anima; la faticosa crescita della soggettività femminile e la messa in discussione dei ruoli tradizionali di genere. Sono solo alcune delle grandi direttrici culturali che hanno attraversato la società negli ultimi anni e che, inevitabilmente, hanno finito con l'influire sulla percezione del *soggetto collettivo* infanzia.

Dunque il problema pedofilia va iscritto, per essere controllato, ad un più vasto scenario di micro, macro-conflitti: tra uomo e donna, tra individuo e stato, tra individuo e società; una società apparentemente consensuale, da "famiglia del Mulino Bianco" abitata in realtà sul piano delle appartenenze individuali da tensioni molto più forti di quanto si è soliti ammettere.

4.3. Le ambivalenze del sociale

La sostanziale ambiguità della crescita d'interesse del sociale nei confronti dei minori si manifesta in tutta evidenza nelle modalità con cui la società rappresenta simbolicamente l'infanzia, nel modo in cui le notizie che li riguardano vengono proposte. La sostanziale superficialità che traspare dai pur lunghi e documentati servizi, si manifesta con chiarezza quando dal piano dei contenuti si passa ad analizzare la dimensione linguistica. In quasi il 40% degli articoli o dei servizi televisivi dedicati all'infanzia vengono utilizzate immagini o servizi fotografici "già visti", una pigrizia linguistica che esplicita, più di tante analisi, la superficialità con cui i problemi dell'infanzia vengono trattati (tab. 3). E la notizia stessa solo assai raramente (11,8%) varia a proporre spunti interpretativi del fenomeno, o riporta dichiarazioni, prese d'atto, informazioni su leggi e proposte relative al fenomeno: nella maggior parte dei casi (62,6%) la notizia vuole produrre semplicemente shock/allarme, e solo raramente viene prospettata una qualche forma di strategia (tabb. 4 e 5) o di soluzione.

4.3.1. Lo spettacolo dello squallore

Così del minore si parla in termini quasi sempre problematici in oltre il 60% dei servizi televisivi "drammatici" (tab. 6). La strumentalizzazione della notizia in chiave spettacolare è purtroppo sempre più evidente, a dispetto dei tanti codici di auto-

regolamentazione prodotti e sottoscritti dagli organi di informazione, sollecitati dagli organismi internazionali e dall'opinione pubblica.

E questo dato, è forse il sintomo di un disagio più ampio del corpo sociale: di fronte all'“orrore” ci si lacerano le vesti, si cercano catarsi e capri espiatori, non si cerca il confronto diretto, né tanto meno il dialogo: forse, perché abbiamo tutti un po' paura di scoprire nel pedofilo “l'uomo della porta accanto”. E' forse, perché ci è intollerabile mettere in discussione verità che crediamo assiomatica sulla innocenza dell'infanzia.

4.3.2.Lontani dalla realtà

Queste due ultime affermazioni, sul “pedofilo della porta accanto” e sulla messa in discussione dell'innocenza dell'infanzia, non vanno interpretate come provocazioni esasperate o come desiderio di stupire o di ribaltare concezioni e opinioni condivise. Il fatto è che questa stessa ricerca dimostrerà altrove come spesso il pedofilo sia un padre incestuoso, dunque un uomo che presenta una “facciata” più o meno irreprensibile. E, peraltro, che nella categoria “minori” vada a confluire, nel sentire comune, una realtà variegata in cui si affiancano bambini di 2, 3 anni e adolescenti di 11, 12 anni assai più precoci di quanto potevano esserlo una o due generazioni fa. Una realtà incontrovertibile, di cui sono abbondantemente artefici gli stessi mass media.

Evidentemente non si vuole sostenere la “realtà” e la normalità di padri incestuosi con figlie “ninfette”; si vuole semmai ribadire che il fenomeno pedofilia per essere davvero capito e combattuto, deve affrontare i veri modi culturali sul tappeto: quello di una mancata crescita dell'universo maschile verso modelli in “dialogo” con la crescita femminile, quello di una solitudine sostanziale dei bambini, lasciati per lo più in compagnia di una TV in grado di stimolarli per lo più sul piano del precocismo di rapporti sessuali e affettivi.

4.4. Frammenti di una relazione amorosa: la modificazione delle leggi di scambio tra i sessi

L'attenzione sempre più viva dedicata dal sistema dei media al mondo dei bambini si incunea nella rappresentazione e nella realtà del rapporto uomo-donna così come sono andati evolvendo negli ultimissimi anni. Storicamente la donna era educata e cresciuta nella convinzione che solo un marito - padre, protettivo e solido finanziariamente, potesse garantirle serenità per sé e per i suoi figli. Così dal punto di vista iconografico, a una donna fisicamente minuta, docilmente graziosa e bisognosa di protezione si è sempre contrapposta la figura di un compagno forte, prestante, in grado di proteggerla e sostenerla socialmente e finanziariamente. Successivamente, la coppia ha vissuto un processo di trasformazione e di messa in crisi, che ha avuto come traguardo la reciproca “assimilazione”, una omogeneizzazione, portata dagli anni '70, dei traguardi, dei

bisogni, delle esigenze. E se è vero che in tempi recentissimi si riafferma il valore e il significato della “differenza” è pur vero che le donne sono comunque sempre meno passive, manipolabili. Lo stesso disinibito comportamento sessuale da parte di molte donne, esito di un lungo e faticoso percorso di emancipazione, viene spesso percepito come una forma di aggressività femminile, intollerabile per il maschio che adotta inconsapevolmente comportamenti “punitivi” rispetto alla crescita femminile (dalla violenza intradomestica, all’impotenza, al disinvestimento emotivo sulla coppia e sulla famiglia).

Le apparentemente immutabili leggi di scambio tra maschio e femmina si sono sgretolate, “liberando” energia negativa di oppressione e di sudditanza: i bambini e le bambine possono rappresentare in questo senso uno dei nuovi “oggetti d’amore”, su cui convogliare le frustrazioni di un modello maschile ormai totalmente in crisi e che non vede traguardi significativi.

4.4.1. Il lolitismo

In una dinamica in cui il maschio “arrocca”, la “femmina” attacca, il maschio può cercare securizzazione in figure e oggetti alternativi alla donna-donna: un esempio chiaro è il fenomeno del lolitismo, una quasi bambina da iniziare, che non giudica. Ma questo abbassamento dell’età eroticamente appetibile vale anche per la donna: donne finanziariamente autonome e socialmente sicure cominciano ad avvertire la seduttività di giovani uomini-oggetto, cui viene riconosciuto semplicemente il fascino della bellezza.

Non è pensabile che un tale rivoluzionario ribaltamento dei codici di comportamento, di corteggiamento e di seduzione tra i sessi potesse verificarsi senza provocare disorientamenti e senza che situazioni psichicamente già precarie potessero precipitare.

In questo senso, nel fenomeno della pedofilia, sembra lecito distinguere un nocciolo duro da una sorta di aura, di corona, composta da comportamenti culturalmente instabili che camminano quotidianamente sulla soglia della normalità.

4.5. La cultura dell’involucro perfetto: l’io corpo

La crisi di relazione tra i sessi, dei codici e delle regole di scambio, ha prodotto (e al tempo stesso, è a sua volta, il prodotto) il ripiegamento sull’”io”, inteso sempre più come “io corpo”, come fisicità sempre più levigata, sempre più perfetta, alla ricerca ossessiva di una mitica, eterna giovinezza.

In questo senso, la stessa moda e il mondo della comunicazione in generale spostano sempre più i canoni della bellezza e del *sex appeal* verso l’io adolescenziale: i modelli e le modelle che occhieggiano dai manifesti pubblicitari e dagli spot televisivi hanno sempre più le fattezze nitide e pulite di una giovinezza appena dischiusa.

4.5.1. Gli archetipi

Le stesse icone massmediali mondiali (si pensi per le donne a Kate Moss e per gli uomini a Leonardo Di Caprio) rimandano a archetipi di “fanciulla” o “fanciullo”, luminosi e seduttivi. L’io-corpo diventa così l’io-fanciullo, il fascino è una voce non ancora matura o un viso d’uomo che non ha bisogno di rasatura. Dunque la fisicità, ultimo baluardo di un individualismo in crisi in altri fronti, accende riflettori sulla bellezza androgina, sull’ambiguità dell’adolescenza, sui tratti indistinti.

È come se si avvertisse il bisogno e la voglia di esplorare nuove modalità di rapporto, che non siano quelle disegnate dall’immagine tradizionale di coppia. Questo bisogno di esplorazione, diventando modello universale, esprime al tempo stesso nostalgia per un’adolescenza perduta, e voglia inquietante di ritrovarla, al di là dei cliché della natura. Una fenomenologia diffusa, inconsapevole, che verosimilmente apre spiragli inediti sulla percezione dell’adolescenza nel nostro sistema sociale.

4.6. Individuo e Stato: incontri al buio

In questo frantumarsi dei comportamenti e delle modalità di essere coppia sta una grande zona grigia dal punto di vista della regolazione dei comportamenti: il pubblicitario che utilizza il fascino languido degli adolescenti è un colpevole sollecitatore di istinti pedofili o un artigiano che sa fare bene il suo mestiere? L’informazione che insiste su primi piani di bambini violati (ancorché irriconoscibili) utilizza saggiamente i codici iconici per calamitare l’attenzione sui fatti narrati o fa curiosità torbida e buona speculazione? Sono domande più che legittime, perché ci aiutano ad individuare quella che forse è la vera posta in gioco, il vero tavolo delle trattative: quello dove si muovono con uguali ragioni il diritto dell’individuo a esplorare la sua sessualità ed il dovere/diritto della collettività a tutelarsi da arbitri in questo campo.

Mai, come in questo scorcio di secolo, l’incontro tra libertà individuale e apparato normativo si è svolto secondo le modalità di un “appuntamento al buio”, in cui arduo è il riconoscimento dei diritti l’uno sull’altro.

Eppure, il “superiore interesse del minore” può rappresentare in questo senso una buona pista per uscire dal guado.

Tab. 1 - INFORMAZIONE SULLA STAMPA - I primi sette temi trattati (val. %)

	Totale	Sesso		Età				
		Maschi	Femmine	0-2	3-5	6-10	11-13	14-18
Violenza sessuale	11,6	9,9	22,2	0,0	9,4	8,7	28,8	16,2
Adozioni/affidamenti	9,9	8,9	9,5	11,3	6,3	6,5	1,9	2,9
Violenza fisica	9,5	14,7	7,1	4,8	31,3	6,5	9,6	4,4
Scuola, formazione, apprendimento	8,9	6,8	4,8	3,2	12,5	10,9	9,6	4,4
Salute ed assistenza	7,4	6,8	2,4	17,7	6,3	0,0	9,6	0,0
Suicidio	6,8	12,0	5,6	0,0	12,5	0,0	11,5	27,9
Omicidio	6,0	4,7	10,3	8,1	12,5	0,0	0,0	5,9

I totali sono superiori a 100 perché la domanda prevedeva più possibilità di risposta

Fonte: indagine Censis-Pitti Immagine, 1997

Tab. 2 - INFORMAZIONE SULLA STAMPA - Nella notizia, un'azione negativa in cui è principalmente imputata a (i primi 5 val. %)

	Totale	Sesso		Età				
		Maschi	Femmine	0-2	3-5	6-10	11-13	14-18
Follia, aberrazione individuale	30,8	30,7	38,7	18,0	40,6	17,8	40,0	41,2
Crisi di valori e carenze normative della società in generale	13,8	12,2	9,7	6,6	6,3	17,8	6,0	19,1
Devianza in qualche modo considerata "fisiologica" all'età del minore	9,2	14,3	8,9	0,0	15,6	6,7	8,0	26,5
Anomia, degrado culturale dell'ambiente sociale circoscritto	6,9	7,4	7,3	3,3	9,4	4,4	8,0	8,8
Miseria, degrado socio-economico dell'ambiente sociale circoscritto	5,3	5,8	4,0	3,3	3,1	6,7	6,0	7,4

I totali sono superiori a 100 perché la domanda prevedeva più possibilità di risposta

Fonte: indagine Censis-Pitti Immagine, 1997

Tab. 3 - INFORMAZIONE - La pigrizia linguistica sulla Stampa e in TV (val. %):

La notizia:	Totale	Stampa	TV
Ribadisce immagini e circostanze "già viste"	38,5	18,1	58,9
Aggiunge nuovi toni per riproporre questioni già discusse	12,2	8,9	15,4
Fornisce nuovi importanti elementi che arricchiscono tematiche già trattate	4,5	2,6	6,4
Presenta la notizia in modo completamente nuovo	5,6	0,9	10,3
Fa riferimento a degli stereotipi	39,3	69,5	9,0
Totale	100,0	100,0	100,0

Fonte: indagine Censis-Pitti Immagine, 1997

Tab. 4 - LA SOLUZIONE E' INDICATA:

	val. %
Certa, o già avvenuta	12,1
Probabile	2,3
Possibile	38,5
Improbabile	4,5
Impossibile	0,9
Non viene data nessuna indicazione in merito	41,7
	100,0

Fonte: Indagine Censis - Pitti Immagine, 1997

Tab. 5 - RITIENI CHE I MODI DI PRESENTARE LA NOTIZIA INTENDANO PIU' CHE ALTRO ESPRIMERE

	val. %
Securizzazione	1,9
Controllo/contenimento	2,9
Educazione, regolamentazione (dichiarazione, prese d'atto)	11,8
Scoperta	15,2
Shock/allarme	62,7
Nessun effetto evidente	5,5
Totale	100,0

Fonte: indagine Censis - Pitti Immagine, 1997

Tab. 6 - DEL MINORE SI PARLA PREVALENTEMENTE

	val. %
In termini drammatici	61,3
In termini problematici	31,9
In termini neutri	5,0
In termini positivi	1,7
Totale	100,0

Fonte: indagine Censis- Pitti Immagine, 1997

CAP. V

LA TUTELA DEL MINORE: UN RACCORDO POSSIBILE

5.1. Una prospettiva d'insieme

Le prospettive proposte per la comprensione del *Fenomeno Pedofilia* attraverso la legge, la psicologia, l'antropologia e la rappresentazione fatta dai mass media forniscono tutta una serie di contenuti che è necessario provarsi a mettere in ordine. Ogni approccio, infatti, parte da premesse più o meno determinate per giungere a conclusioni, a "visioni", a rappresentazioni dello stesso fenomeno attraverso angolazioni, prospettive appunto, spesso in stridente contrasto fra loro.

La volontà "universale", espressa dalle carte internazionali, stenta a trovare una sua coerente applicazione nelle leggi dei diversi paesi, e questi stessi principi dialogano a volte con difficoltà con le definizioni, le diagnosi, le esperienze offerte dalle discipline psicologiche. Ancor più problematico si presenta il dialogo degli stessi principi "universali" col *giro lungo* che scaturisce dall'esperienza storica ed etnografica.

5.1.1. Il rumore di fondo dei media

Intanto, come un rumore di fondo, i media ripercorrono con insistenza questi stessi argomenti relativi al *Fenomeno Pedofilia*, utilizzandone, come fossero morfemi lessicali, gli elementi essenziali (*il minore, il sesso, la minaccia, l'efferatezza di un atto*) per esprimersi su più generali malesseri che, ben oltre il *Fenomeno Pedofilia*, coinvolgono vaste regioni dell'intero corpo sociale, dagli scambi generazionali ai rapporti fra i sessi.

Anche questo assegnare al *Fenomeno Pedofilia*, da parte dei media (e quindi per certi versi della gente), il ruolo di far da discriminatore etico e culturale, di diventare un "grande luogo proibito" capace di aggregare (per contrasto) e costruire consenso (negativo al suo riguardo) fra masse di persone, contribuisce ad alimentare la tensione dialettica fra le varie prospettive chiamate in causa, con ripercussioni tanto nell'azione quanto nel sentire collettivo.

Sarebbe ipocrita provarsi a negare quanto contro il *Fenomeno Pedofilia* sia facile produrre un consenso diffuso, generalizzato e trasversale, un consenso che in molti casi tende ad essere acritico²⁶, un consenso capace, per ciò stesso, di aggregare masse difficilmente per altri versi aggregabili, masse che tenderebbero ad essere invece ripiegate su sé stesse, concentrate, nell'eterna dialettica fra l'*io individuo* e l'*io cittadino*, sempre più sul versante della sfera intima, privata, domestica, a cui del resto, e non a caso, il *Fenomeno Pedofilia*, nelle sue connotazioni mediatiche, nelle sue *storie* narrate, accenna continuamente.

²⁶ L'esperienza di questa ricerca ci permette di testimoniare come in molti casi, inaspettatamente, persone di indubbio rigore logico, di consueta disponibilità al dialogo e alla comprensione analitica dei fenomeni sociali, arroccassero invece proprio su questi argomenti su posizioni intransigenti e refrattarie ad una pacata analisi.

5.2. La tutela astratta

Dalla prospettiva giuridica scaturisce la forte determinazione a tutelare e proteggere i minori. Questa voglia di tutela trova, soprattutto nelle carte internazionali, vari modi di essere espressa. Dal concetto di *well-being* al concetto di *superior interest of the child* è di immediata lettura la prioritaria esigenza espressa dalla comunità internazionale a considerare l'infanzia come una fase particolarmente importante e delicata nella vita di ciascun individuo e nei confronti della quale occorre predisporre misure di tutela specifiche e pensate *ad hoc*.

Si tratta, però, in questa prima formulazione, di principi astratti, di cui molto, moltissimo si è scritto, di linee guida teoriche che necessitano, per essere applicate, di essere tradotte in azioni positive che siano innanzi tutto contestualizzate all'interno dei vari paesi e scenari sociali di riferimento.

Il complesso della comunità internazionale, pur condividendo in astratto la voglia di tutelare i bambini²⁷, dimostra di avere opinioni diverse sul *come*, sul *fin dove* e sull'*in che modo* esercitare questa tutela. Le differenze dimostrate dalle leggi dei vari paesi, così come il potere discrezionale che all'interno di essi viene lasciato ai singoli magistrati per i singoli casi, non sono semplicemente il risultato di un processo di convergenza che non è ancora arrivato a compimento, ma sono anche le conseguenze di una presa d'atto della complessità del fenomeno e delle sue varie ramificazioni.

5.3. La tutela contro la violenza

Un importante passaggio che dalla tutela astratta conduce alla sua concreta applicazione chiama in causa il concetto di violenza. Ogni persona, indipendentemente dalla sua età, va difesa, secondo un principio ancora molto generale e molto condiviso, contro l'esercizio della violenza nei suoi confronti. E se per violenza si intende indurre o costringere una persona ad agire contro la propria volontà, per tutela contro la violenza si intende stabilire delle misure attraverso cui la volontà delle persone possa, in condizioni normali, essere rispettata.

5.3.1. La violenza psicologica

La violenza, naturalmente, non è solo fisica, ma può anche essere di natura psichica, e se sulla violenza fisica esiste un certo consenso nel definirla e nel determinarne gli aspetti e le conseguenze, su quella psichica esiste un certo margine di discrezionalità. Esistono infatti varie forme e varie sfumature attraverso cui le persone possono essere indotte ad agire contro la propria volontà e non è sempre facile, soprattutto quando la violenza non è fisica, attribuire in modo certo le numerose responsabilità chiamate in

²⁷ Voglia che, come si vedrà nel Capitolo IX, persino il movimento pedofilo sembra condividere.

causa. Nel caso dei minori poi, la necessità già espressa di tutelarli specificatamente per la loro immaturità (fisica e psichica) aggiunge alcuni elementi concettuali che, se da un lato sembrano facilitare le cose, dall'altro determinano alcune non banali conseguenze.

5.4. La doppia tutela dei minori

Il minore va tutelato due volte, in quanto:

- va tutelato in quanto persona allo stesso modo di qualsiasi altro cittadino;
- va tutelato in quanto individuo non ancora in grado di autolegittimarsi.

Secondo questa seconda accezione di tutela il minore, proprio perché minore, è, sotto molti aspetti, alla stessa stregua di un incapace o di un interdetto, oggetto di protezione e di rappresentanza da parte di qualcun altro (o della società in generale) che sia in grado di curare i suoi interessi e di decidere in sua vece sul suo conto. Secondo questa accezione il minore sarebbe quindi solo parzialmente capace di determinare sé stesso e quindi di esercitare la propria volontà. In questo senso la volontà del minore non gioca più il ruolo cruciale che si è viceversa riscontrato nel principio generale della tutela di ogni "normale" individuo contro la violenza. Infatti, indipendentemente dalla sua volontà, il minore va tutelato, secondo tutta una serie di principi e di precetti che la società si è data. Scatta in questo senso un meccanismo di protezione, un necessario arbitrio che la società compie nei confronti della volontà del minore e che è finalizzato al suo generale e futuro benessere. Il minore va tutelato comunque ed innanzi tutto, ed anche contro sé stesso, nel caso dimostri di agire contro quello che la società ritiene il suo interesse, contro il *best interest of the child*.

In questo senso, esprimendoci ancora sul piano puramente concettuale, la società può anche, nell'interesse dello stesso minore, esercitare violenza nei suoi confronti, inducendolo ad agire contro la propria volontà, secondo il mandato di protezione e rappresentanza che la società si è data²⁸.

5.4.1. La volontà sociale

Solo rendendosi conto di questa sostituzione della volontà dell'individuo/minore con la volontà sociale e collettiva, è possibile considerare violento un atto sessuale nei confronti di un minore anche in presenza di un suo eventuale consenso che in questo caso passa in secondo piano. Qualsiasi atto sessuale di un adulto nei confronti di un minore è un atto violento perché induce il minore ad agire contro la volontà collettiva ed contro il mandato di tutela che la società si è data.

²⁸ E del resto persino riguardo alla violenza fisica "a fin di bene" solo recentemente si è raggiunto a livello europeo un generale consenso, come hanno dimostrato le polemiche riguardo ai metodi tradizionali di insegnamento dei Colleges inglesi.

Non a caso la psicologia individua gravi conseguenze sul minore anche fra i vari effetti di quegli atti sessuali che sono stati compiuti col suo consenso. Il minore infatti, con la sua volontà, tenderebbe in questo caso a rendersi corresponsabile di un atto di violenza contro la volontà collettiva e gli effetti di questa specie di complicità possono essere addirittura più devastanti sul suo sviluppo morale, sociale e psichico. Il minore infatti, nella misura in cui si attribuisce valore alla sua volontà, si pone come antagonista alla volontà collettiva e solo il suo status di minore (quindi di non del tutto capace di intendere e di volere) lo scagiona da una qualsiasi forma di responsabilità. E' ovvio che sul piano individuale egli sia costretto a misurare, con sofferenza, lo scarto che esiste fra la sua volontà individuale e la volontà collettiva.

5.5. Le ragioni della volontà collettiva

Se la tutela dei minori trae le sue ragioni dalla volontà collettiva anziché dalla volontà dei minori stessi, resta da chiedersi da dove la volontà collettiva scaturisca, ovvero interrogarsi sulle ragioni che ne orientano le intenzioni.

Né la prospettiva psicologica né tanto meno quella antropologica ci sono utili per rintracciare queste ragioni, rendendo evidente come esse non scaturiscano né da ragioni per così dire *naturali*, né *scientifiche* né *tradizionali*.

Se infatti dalla prospettiva psicologica si è appreso che la sessualità infantile non solo esiste ma è anche considerata, ad esempio da alcune letture psicoanalitiche del fenomeno, di vitale importanza per il resto dello sviluppo psichico dell'individuo, se la maturazione sessuale biologica delle persone precede di parecchi anni la loro maturazione sessuale giuridica o sociale, se ancora, a livello etnografico, siano riscontrabili forme di espressione della sessualità che coinvolgono i minori in modo armonico alle norme e alle convenzioni che le società e le culture si sono date, è necessario concluderne che proteggere il minore dall'esercizio della propria sessualità con gli adulti non è in assoluto più *naturale* che, per esempio, iniziarlo al sesso attraverso un rituale collettivo²⁹.

Né, attraverso la prospettiva psicologica, è possibile concludere in modo certo e perentorio che il sesso fa in assoluto male ai minori. I suoi effetti negativi infatti riguardano immancabilmente le modalità in cui avviene (se vi è costrizione violenta, soprattutto fisica) o, ancor più significativamente, le conseguenze che l'atto sessuale produce a livello sociale, attraverso la stigmatizzazione, la condanna, l'ostracismo di quella dimensione della sessualità che la nostra società considera negativamente.

Né, infine, la nostra stessa tradizione culturale precristiana, greca o latina, stabilisce delle norme di prevenzione della sessualità dei minori così come oggi le conosciamo, e

²⁹ Come ad esempio i Kiman papuani (Cfr. Cap III).

persino in epoca medioevale e fino al secolo scorso, la sessualità *dei e coi* minori risulta molto più tollerata o accettata di quanto non si faccia adesso³⁰.

5.6. La Tutela dei minori come *scelta* collettiva

Eppure, come la prospettiva dei mass media dimostra chiaramente, non può essere negato che oggi, più che in passato, esiste, al di là delle leggi e delle dichiarazioni d'intenti internazionali, una volontà di tutelare e preservare i bambini dalla sessualità³¹. Una volontà, peraltro, che non sembra esaurire la propria vocazione all'interno della tradizione cattolica. Infatti, più la società diventa laica, o comunque sincretica, complessa e globale, più afferma questo forte discrimine, quasi a voler segnare un confine oltre il quale, in un clima *caotico* e di generalizzata indeterminazione, non è lecito andare.

La voglia di tutelare l'infanzia sembra vada di pari passo con i processi di globalizzazione economica, sociale e culturale, stagliandosi sempre più come un principio fondante del nostro vivere civile.

Al di là della natura, della scienza e della tradizione, la nostra cultura si è pronunciata, diffusamente e trasversalmente, riguardo alla sessualità dei minori considerando questo ambito una sfera importante di cui la società si deve fare carico, contro l'arbitrio di un genitore, di un altro adulto o del minore stesso, addirittura contro l'arbitrio delle singole sovranità nazionali. La forza di questo pronunciamento è del resto sotto gli occhi di tutti. Raramente si è raggiunto un così pervasivo livello di consenso generalizzato. Né è lecito supporre che i mass media veicolino messaggi e letture della realtà tanto distanti da quelli condivisi dalla gente.

5.6.1. Assumersi la responsabilità

La nostra società insomma, in questa fase storica ed in questo particolare momento, ha indubbiamente fatto la sua scelta, ed ha deciso di assumersi la propria responsabilità. Una responsabilità centrata su sé stessa, non giustificata dalla natura, dalla scienza o dalla tradizione, ma risultato di una proprio deciso atto di autodeterminazione³². E' proprio da questo atto di responsabilità della nostra società che bisogna iniziare a costruire strategie di intervento e di prevenzione, nella convinzione che né scandalo, né crociate, né cacce alle streghe, né isteriche stigmatizzazioni, né esorcismi collettivi

³⁰ Anche a questo proposito Cfr. Cap III.

³¹ Fino ai primi anni '80 era percepibile una maggiore tolleranza della nostra cultura rispetto alla dimensione della sessualità "acerba". Si pensi alla popolarità delle foto di Hamilton, oltre che, naturalmente, al rispettoso ossequio alla pittura di Balthus, tutti fenomeni che oggi avrebbero probabilmente esiti diversi.

³² Che però, e questo va ammesso, prescinde dall'opinione dei minori, che da questo processo di autodeterminazione sono esclusi.

potranno in alcun modo concorrere a raggiungere quella auspicabile maggiore consapevolezza che l'importanza e la crucialità dell'argomento richiede.

